Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 novembre 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 6 ottobre 1981.
Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni particolari di polizza e di opzioni presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino . . . Pag. 7600

DECRETO 6 ottobre 1981.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle condizioni di polizza e delle relative opzioni presentate dalla S.p.a. Lavoro e Sicurtà, in Milano . Pag. 7600

DECRETO 15 ottobre 1981.
Approvazione di condizioni particolari di polizza relative alla tariffa « Vita intera a premi annui temporanei » presentate dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, in Segrate. Pag. 7601

DECRETO 15 ottobre 1981.
Approvazione di tassi di premio e di coefficienti di opzione, in estensione di tariffe già in vigore, presentati dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma. Pag. 7601

DECRETO 15 ottobre 1981.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma . . . . Pag. 7602

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 29 luglio 1981.
Valore e caratteristiche di tre francobolli celebrativi del centenario della fondazione dell'Accademia navale di Livorno . . . . Pag. 7602

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 7603

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Alfonsine . . . . Pag. 7605
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Condofuri . . . . Pag. 7605
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Sulzano . . . . Pag. 7605

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7606

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione di decreti di rettifica concernenti le graduatorie formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748 . . . . Pag. 7607

Ministero della sanità: Integrazione dell'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 7607

Regione Lombardia:
Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Mantova . . . . . . Pag. 7607
Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Varese . . . . Pag. 7607
Stralcio di una sede dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano . . . Pag. 7607

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. **11.**
Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della provincia autonoma di Bolzano . . . . Pag. 7608

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1981, n. **12.**
Modifiche alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sul nuovo ordinamento degli uffici e del personale della provincia autonoma di Bolzano . . . . Pag. 7627

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 19 NOVEMBRE 1981:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1981.

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(6664)

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 19 NOVEMBRE 1981:

CONCORSI OSPEDALIERI

A POSTI DI PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 55, in Verbania: Concorso ad un posto di aiuto di medicina presso lo stabilimento ospedaliero di Stresa.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 62 « Brianza Valle Seveso », in Meda: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Seregno.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 61, in Savigliano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 1 « Lunigiana », in Fivizzano: Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 28, in Legnago: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Legnago.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 17, in Lamezia Terme: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 7, in Valdagno: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 12 « Area pisana », in Pisa: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale n. 8, in Foggia: Concorso ad un posto di primario di radiologia presso il presidio ospedaliero di maternità.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 13, in Castelfranco Veneto: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

Regione Emilia-Romagna: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso varie unità sanitarie locali.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 51, in Cremona:

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso la struttura operativa ex istituti ospitalieri di Cremona.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia presso la struttura operativa ex ospedale di Soresina-Castelleone.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 24, in Siderno: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 2, in Carrara: Concorso ad un posto di ispettore sanitario presso il presidio ospedaliero di Massa.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 21, in Morbegno: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 18 « Zona Bassa Val d'Elsa e Valdarno Empolese », in Empoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 72, in Tortona: Concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra presso gli ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 16 « Val d'Era », in Pontedera: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 30, in Seriate: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Seriate.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 3 « Alto Jonio », in Trebisacce:

Concorso a due posti di assistente medico di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 34 « Ovest bresciano », in Chiari: Concorso ad un posto di primario di neurologia.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale n. 3 « Perugia, Corciano, Deruta, Torgiano », in Perugia: Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia (ex Grocco) presso il presidio ospedaliero di Perugia.

Regione Liguria - Unità sanitaria locale n. 13, in Genova: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ex ospedale civile « S. Martino » di Genova.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 2, in Castrovillari: Concorsi a posti di personale sanitario farmacista.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 31, in Lovere: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 27, in Ciriè: Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia ed emodialisi.

Ospedale di S. Agata Militello: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 68, in Asti: Concorso ad un posto di assistente di O.R.L. presso l'ospedale civile di Asti.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 52, in Galliate: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 2, in Cittiglio: Concorso ad un posto di direttore di farmacia presso il presidio ospedaliero di Cittiglio.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 73, in Novi Ligure: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 11, in Como: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia (primariato di radiodiagnostica A) presso l'ospedale « S. Anna » di Como.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 49 « Oltre Po mantovano sinistra Secchia », in Suzzara: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 56 « Lodigiano », in Lodi: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 5, in Bassano del Grappa: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Bassano del Grappa.

Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Udine: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali « Ronzoni - Principessa Jolanda - S. Paolo » di Milano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'ospedale « S. Paolo ».

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « E. Muscatello » di Augusta: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

Ospedali « V. Emanuele, Isolamento e Dubini » di Caltanissetta: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine: Concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Ospedale « M. Chiello » di Piazza Armerina:

Concorso ad un posto di assistente di pediatria.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Garibaldi » di Catania: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Rocco » di Linguaglossa:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 10/A, in Firenze: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « V. Dell'Erba (1807-1883) » di Castellana Grotte: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « Umberto I » di Nocera Inferiore: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali di Bormio e Sondalo: Concorso ad un posto di primario di chirurgia toracica.

Ospedali « Regina Margherita e Civile » di Vittoria: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali « A. Ajello e B. Nagar » di Mazara del Vallo:

Concorso ad un posto di assistente emotrasfusionista.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina nucleare.

Ospedali riuniti di Bergamo: Concorso ad un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Fondazione clinica del lavoro di Pavia: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria presso il centro medico di riabilitazione di Montescano.

Ospedale « S. Barbara » di Iglesias: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

Ospedale civile di S. Maria Capua Vetere:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Ospedale « V. Monaldi » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Carlo Borromeo » di Milano: Concorso a due posti di assistente pediatra.

Ospedale « V. Emanuele III » di Gorizia: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia pediatrica.

Ospedale « M. Raimondi » di S. Cataldo: Concorso ad un posto di assistente di pediatria.

Ospedali « Galliera » di Genova: Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

Ospedale « D. Cotugno » di Napoli: Concorso ad otto posti di assistente infettivologo.

Ospedali riuniti « S. Marta e Villermosa » di Catania: Concorso ad un posto di primario di oculistica.

Ospedale « F.lli Crobu » di Iglesias: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civico « SS. Trinità » di Termini Imerese: Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Ospedale « A.G.P. » di Piedimonte Matese: Concorso ad un posto di ispettore sanitario.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 19 NOVEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato »; 5 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6 % « Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121 »; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 »; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « A »; 6 % garantite dallo Stato « B »; 6 % garantite dallo Stato « C »; 7 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7 % garantite dallo Stato « B », effettuate il 10 novembre 1981.

(6630)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 *ottobre* 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni particolari di polizza e di opzioni presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, a rivalutazione annua gratuita della prestazione, delle relative condizioni di polizza e di tre opzioni a scadenza e tre al termine del differimento;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza e le sotto descritte opzioni presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 72, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 72;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale liquidabile immediatamente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita corta per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente;

tariffa 20E, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale liquidabile a scadenza o immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 20E;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita rivalutabile certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente.

Roma, addì 6 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6510)

DECRETO 6 ottobre 1981.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle condizioni di polizza e delle relative opzioni presentate dalla S.p.a. Lavoro e Sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, a rivalutazione annua gratuita della prestazione, e delle relative condizioni di polizza e di tre opzioni a scadenza e tre al termine del differimento;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, e le relative condizioni di polizza, e le sotto descritte opzioni presentate dalla società per azioni Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano:

tariffa RVIII c.u., relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa RVIII c.u.;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale liquidabile immediatamente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente;

tariffa RXII u., relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale liquidabile a scadenza o immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa RXII u.;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita rivalutabile certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente.

Roma, addì 6 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6523)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di condizioni particolari di polizza relative alla tariffa « Vita intera a premi annui temporanei » presentate dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, in Segrate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Segrate (Milano), intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti la rivalutazione annua gratuita della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa « vita intera a premi annui temporanei », approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 11730;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza che regolano la rivalutazione annua gratuita della prestazione assicurata da applicare alla tariffa « vita intera a premi annui temporanei » approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 11730, presentate dalla società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Segrate (Milano).

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6525)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di tassi di premio e di coefficienti di opzione, in estensione di tariffe già in vigore, presentati dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, e di coefficienti di opzione, anch'essi in estensione di valori di opzione in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio e di coefficienti di opzione sottoelencati, presentati dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tassi di premio in estensione della tariffa 3S « Alta indicizzazione », approvata con il decreto ministeriale n. 12267 del 24 novembre 1979;

tassi di premio in estensione della tariffa 9S « Alta indicizzazione », approvata con il decreto ministeriale n. 12267 del 24 novembre 1979;

tassi di premio in estensione della tariffa 3N « Media indicizzazione », approvata con il decreto ministeriale n. 12267 del 24 novembre 1979;

tassi di premio in estensione della tariffa 9N « Media indicizzazione », approvata con il decreto ministeriale n. 12267 del 24 novembre 1979;

coefficienti di opzione in estensione della opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista 3S, in una rendita vitalizia immediata indicizzabile, approvata con il decreto ministeriale n. 12267 del 24 novembre 1979;

coefficienti di opzione in estensione della opzione della scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista 3S, in una rendita immediata indicizzabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, approvata con il decreto ministeriale n. 12267 del 24 novembre 1979;

coefficienti di opzione in estensione della opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista 3N, in una rendita vitalizia immediata indicizzabile, approvata con il decreto ministeriale n. 12267 del 24 novembre 1979;

coefficienti di opzione in estensione della opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista 3N, in una rendita immediata indicizzabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, approvata con il decreto ministeriale n. 12267 del 24 novembre 1979;

coefficienti di opzione in estensione della opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata dalla forma 9S, in un capitale liquidabile in contanti;

coefficienti di opzione in estensione della opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata dalla forma 9S, in una rendita indicizzabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

coefficienti di opzione in estensione della opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma 9N, in un capitale liquidabile in contanti;

coefficienti di opzione in estensione della opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma 9N, in una rendita indicizzabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6546)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, per assicurazioni in forma collettiva;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, da utilizzare per assicurazioni in forma collettiva, presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 11 c - D/U, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, di un capitale variabile, pari al debito residuo di un prestito certo e funzione del tasso d'interesse adottato nell'operazione finanziaria, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 11 c - D, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo limitato, di un capitale variabile, pari al debito residuo di un prestito certo e funzione del tasso d'interesse adottato nell'operazione finanziaria, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6524)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 luglio 1981.

Valore e caratteristiche di tre francobolli celebrativi del centenario della fondazione dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1522 del 24 giugno 1981;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli celebrativi del centenario della fondazione dell'Accademia navale di Livorno, nei valori da L. 80, 150 e 200.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; tiratura: sette milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con quattro colori.

Le vignette raffigurano, per il valore da L. 80, il prospetto dell'edificio principale sede dell'Accademia ed il fregio della Marina militare; per il valore da L. 150, una vista dall'alto dell'Accademia; per il valore da L. 200, la nave scuola « Amerigo Vespucci » ed un allievo che usa il sestante.

Sui tre francobolli sono riportate, in alto, la leggenda « ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO » e le date « 1881 » e « 1981 »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « 80 », « 150 » e « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1981
Registro n. 31 *Poste, foglio n.* 144

(6583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmos S.r.l. - Industria confezioni di Latina, è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Onofri Brescia con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia), è prolungata al 28 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Onofri Brescia con sede e stabilimento in Nigoline, frazione Cortefranca (Brescia), è prolungata al 29 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nexan S.r.l. di Urago d'Oglio (Brescia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 febbraio 1979 al 24 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nexan S.r.l. di Urago d'Oglio (Brescia), è prolungata al 2 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nexan S.r.l. di Urago d'Oglio (Brescia), è prolungata al 24 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlo Lavatelli di Torino, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Columbus di Lastra a Signa (Firenze), è prolungata dal 2 giugno 1980 al 21 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Salam con sede in Narni Scalo (Terni), è prolungata al 13 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Lattografica di Napoli, è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Junghans con sede in Venezia e Rossano Veneto (Vicenza), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofiar di Biella con stabilimento di Vigliano Biellese (Vercelli), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofiar di Biella con stabilimento di Vigliano Biellese (Vercelli), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramfata S.n.c. e stabilimento in Ancona, è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramfata S.n.c. e stabilimento in Ancona, è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevola-

zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manna pubblicità di Casandrino (Napoli), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.I.G. - Lavorazioni industriali generali di Trieste è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaeta industria petroli con sede in Gaeta (Latina), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lugifram - Bove e Panzera con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lugifram - Bove e Panzera con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società del cotto antico di Ponterio di Todi (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1981 al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sace - Cristalleria Excelsior con stabilimenti in Poggibonsi (Siena) e Barberino Val d'Elsa (Firenze) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Curtisa con stabilimento in Bologna, Pianoro, Milano e Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferradriatica con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Adriatica industrie meccaniche S.r.l. con sede in Longiano e stabilimento in Torriana (Forlì) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 gennaio 1981 al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grand Prix di Tolentino (Macerata) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zincostampa S.r.l. con sede in Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 marzo 1981 al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac con sede in Roma e stabilimento a Torino è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca S.r.l. di Falconara (Ancona), è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca S.r.l. di Falconara (Ancona), è prolungata al 22 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Wild & C. con sede in Torino e stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, e prolungata al 25 maggio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Wild & C. con sede in Torino e stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, e prolungata al 25 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Wild & C. con sede in Torino e stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, e prolungata al 25 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Wild & C. con sede in Torino e stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata al 25 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Wild & C. con sede in Torino e stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata al 25 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Wild & C. con sede in Torino e stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, è prolungata al 25 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Wild & C. con sede in Torino e stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara è prolungata al 25 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Wild & C. con sede in Torino e stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6601)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Alfonsine

Con decreto 25 settembre 1981, n. 1407, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in destra del fiume Reno, in prossimità della confluenza del torrente Santerno, segnato nel catasto del comune di Alfonsine (Ravenna) al foglio n. 26, mappali 11, 12 e 96, della superficie complessiva di mq 8203 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 29 settembre 1980 in scala 1:2000 dell'ufficio tecnico erariale di Ravenna, che fa parte integrante del citato decreto.

(6559)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Condofuri

Con decreto 25 settembre 1981, n. 1404, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sinistra del torrente Amendolea in comune di Condofuri (Reggio Calabria) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 60, particelle 34½; 35½; 36½; foglio n. 67 mappale 22½; della superficie complessiva di mq 20.950 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 1° settembre 1980 in scala 1:200 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del citato decreto.

(6560)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Sulzano

Con decreto 25 settembre 1981, n. 1406, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terrapieni siti lungo il lago d'Iseo in comune di Sulzano (Brescia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappali 2669 (mq 100) e 2670 (mq 90) della superficie complessiva di mq 190, ed indicati nella planimetria, rilasciata il 18 giugno 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, che fa parte integrante del citato decreto.

(6561)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 13 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1183,300	1183,300	1183,25	1183,300	1183,25	1183,30	1183,200	1183,300	1183,300	1183,30
Dollaro canadese	996,050	996,050	996,50	996,050	996,23	996,10	995,900	996,050	996,050	996,10
Marco germanico	534,540	534,540	534,85	534,540	534,60	534,50	534,530	534,540	534,540	534,55
Fiorino olandese	489,280	489,280	489,53	489,280	489,19	489,30	489,260	489,280	489,280	489,30
Franco belga	31,836	31,836	31,85	31,836	31,85	31,85	31,860	31,836	31,836	31,85
Franco francese	212,060	212,060	211,90	212,060	212,21	212,60	212,290	212,060	212,060	212,10
Lira sterlina	2253,400	2253,400	2254 —	2253,400	2253,20	2253,35	2254 —	2253,400	2253,400	2253,40
Lira irlandese	1889,750	1889,750	1891 —	1889,750	1890,83	—	1889 —	1889,750	1889,750	—
Corona danese	165,940	165,940	165,80	165,940	165,83	165,50	165,950	165,940	165,940	165,95
Corona norvegese	202,910	202,910	203 —	202,910	202,85	202,90	202,950	202,910	202,910	202,90
Corona svedese	216,100	216,100	216,20	216,100	216,05	216,10	216 —	216,100	216,100	216,10
Franco svizzero	673,670	673,670	673 —	673,670	672,87	673,65	673,600	673,670	673,670	673,65
Scellino austriaco	76,191	76,191	76,22	76,191	76,21	76,20	76,170	76,191	76,191	76,20
Escudo portoghese	18,350	18,350	18,50	18,350	18,48	18,35	18,200	18,350	18,350	18,35
Peseta spagnola	12,418	12,418	12,41	12,418	12,41	12,40	12,425	12,418	12,418	12,41
Yen giapponese	5,208	5,208	5,22	5,208	5,21	5,20	5,207	5,208	5,208	5,20
E.C.U.	1306,350	1306,350	1306,35	1306,350	—	—	1306,350	1306,350	1306,350	—

Media dei titoli del 13 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,225
» 5,50 % » » 1968-83	85,075
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	74,275
» 10 % » » 1977-92	78,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,525
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	99,025
» » » » 1- 5-1979/82	98,950
» » » » 1- 5-1980/82	98,900
» » » » 1- 6-1980/82	98,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,575
» » » » 1- 7-1980/82	98,525
» » » » 1- 8-1980/82	98,325
» » » » 1-10-1979/82	98,525
» » » » 1-10-1980/82	98,650
» » » » 1-12-1980/82	98,575
» » » » 1- 1-1980/83	98,225
» » » » 1-10-1980/83	98,600
» » » » 1- 3-1981/84	98,475
» » » » 1- 4-1981/84	98,850
» » » » 1- 6-1981/84	98,375
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,100
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,650
» » » 12 % 1- 4-1982	96,900
» » » 15 % 1- 1-1983	94,725
» » » 12 % 1-10-1983	86,800
» » » 12 % 1- 1-1984	84,450
» » » 12 % 1- 4-1984	83,925
» » » 12 % 1-10-1984	83,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1183,250
Dollaro canadese	995,975
Marco germanico	534,535
Fiorino olandese	489,270
Franco belga	31,848
Franco francese	212,175
Lira sterlina	2253,700
Lira irlandese	1889,375
Corona danese	165,945
Corona norvegese	202,930
Corona svedese	216,050
Franco svizzero	673,635
Scellino austriaco	76,180
Escudo portoghese	18,275
Peseta spagnola	12,421
Yen giapponese	5,207
E.C.U.	1306,350

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione di decreti di rettifica concernenti le graduatorie formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748.

Nel Bollettino ufficiale n. 41-42 del Ministero della pubblica istruzione - supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, del 9-16 ottobre 1980, sono stati pubblicati, rispettivamente, i decreti di rettifica alle graduatorie di scienze naturali, chimica e geografia nei licei e negli istituti magistrali e di scienze naturali, chimica e geografia nelle classi di collegamento degli istituti magistrali con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano, di agronomia ed estimo negli istituti tecnici per geometri (tab. HI), di elettronica e laboratorio negli istituti tecnici industriali (tab. EII/I), di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali (tab. GIV), di filosofia e storia nei licei e nell'istituto magistrale (tab. 5), di lettere tedesche, storia ed educazione civica nel corso superiore degli istituti tecnici commerciali, per geometri e industriali con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano, formulate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n 468, ed i decreti di rettifica alle graduatorie rispettivamente, di applicazioni tecniche femminili, di applicazioni tecniche maschili, di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia (classe 1), di educazione artistica (classe 4) nella scuola media, formulate ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748.

(6453)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del decreto del 16 giugno 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoindicati:

Casini Ropa Enrico, nato a Savigno il 17 novembre 1929;
Saita Alfonso, nato a Caltagirone il 19 novembre 1917.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 23 dicembre 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoindicati:

Conte Raffaele, nato a Pozzuoli il 7 luglio 1933;
Conti Ugo, nato ad Acquapendente il 4 maggio 1927;
Di Negro Giancarlo, nato a La Spezia il 13 luglio 1931;
Mossini Alfredo, nato a Porto Mantovano il 2 ottobre 1924;
Mundula Aldo Mario, nato ad Ozieri il 15 gennaio 1927;
Prisco Luigi, nato a Torre Annunziata il 9 aprile 1924.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(6614)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Mantova

Con decreto 3 agosto 1981, n. 725/SAN. del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della seguente sede farmaceutica rurale nella provincia di Mantova:

Sabbioneta sede n. 2.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio medico provinciale di Mantova, via Mazzini, 1/A, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 29 gennaio 1982.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio medico provinciale di Mantova, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia, in Milano, via Pontaccio, 10, o presso il comune di Sabbioneta in cui la sede farmaceutica è messa a concorso.

(6570)

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Varese

Con decreto 24 settembre 1981, n. 809/SAN., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della seguente sede farmaceutica rurale vacante e disponibile per il privato esercizio nella provincia di Varese:

Ternate sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio medico provinciale di Varese, via Daverio n. 10, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 26 febbraio 1982.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio medico provinciale di Varese, o presso l'assessorato regionale alla Sanità della regione Lombardia in via Pontaccio, 10, Milano, o preso il comune di Ternate in cui la sede farmaceutica è messa a concorso.

(6571)

Stralcio di una sede dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

Si informa che con decreto 2 settembre 1981, n. 338/San/Mi/81, è stata stralciata dal bando di concorso n. 58/San/Mi/81 del 14 aprile 1981 il posto di ostetrica condotta del comune di Mediglia.

Detto posto, a norma delle vigenti disposizioni, è destinato ad essere coperto con concorso riservato.

(6455)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11.

Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 27 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Titolo I

PRINCIPI E FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PROVINCIALE

Art. 1.

Principi

(1) Sono principi fondamentali dell'organizzazione amministrativa provinciale:

a) la chiarezza e la trasparenza dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze del cittadino;

b) la pubblicità negli atti e nei procedimenti, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti;

c) l'imparzialità dell'amministrazione;

d) la semplicità della procedura;

e) l'economicità della gestione evitando duplicazioni di competenze e dispendio di mezzi;

f) il costante e massimo recepimento delle più moderne tecniche organizzative e procedurali anche con l'impiego di procedure meccanografiche al fine di rendere sempre più efficiente, spedita e semplificata l'attività;

g) la flessibilità della struttura realizzata con il costante adeguamento di essa ai nuovi compiti ed alle nuove esigenze dell'amministrazione.

Art. 2.

Finalità e carattere

(1) L'organizzazione dell'amministrazione provinciale è basata:

a) sul principio della partecipazione e della responsabilità del personale ad ogni livello con adeguate forme di delega delle competenze previste nella presente legge;

b) sulla valorizzazione dell'apporto individuale e del momento collegiale, da considerarsi fattori rilevanti per la migliore utilizzazione del personale e per la sua crescita professionale;

c) sul rispetto e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori realizzata con la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale;

d) sulla mobilità e la rotazione del personale come fattori essenziali per l'efficienza funzionale dell'amministrazione provinciale, fatti salvi i requisiti di professionalità.

Titolo II

FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Art. 3.

Giunta provinciale

(1) La giunta provinciale, eletta ai sensi dell'art. 50 dello statuto di autonomia, esprime l'indirizzo politico-amministrativo dell'attività della provincia e, nei limiti di quanto disposto dalle leggi vigenti:

a) delibera nell'ambito della propria competenza i piani e programmi di attività nelle materie di competenza provinciale;

b) delibera i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali e quelli relativi a materie devolute alla potestà regolamentare della provincia, ivi compresi quelli che determinano le attribuzioni specifiche degli uffici nell'ambito dell'ordinamento di essi stabilito dalla presente legge;

c) dètta direttive per l'attuazione dei piani e programmi provinciali;

d) dètta disposizioni per l'esercizio, da parte degli assessori, dell'attività amministrativa relativa agli affari di interesse provinciale fra essi ripartiti ai sensi dell'art. 52, terzo comma, dello statuto, nonché per l'amministrazione del patrimonio ed il controllo sulla gestione delle aziende speciali;

e) adotta per motivi di urgenza provvedimenti di competenza del consiglio ai sensi dell'art. 54, punto 7) dello statuto e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima seduta successiva;

f) esercita la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali ai sensi dell'articolo 54 dello statuto;

g) delibera sugli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge;

h) adotta i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego provinciale, salvo i casi diversamente disciplinati da norme in vigore;

i) delibera i provvedimenti di autorizzazione, concessione o licenza in quanto non già attribuiti al presidente, ad assessori o a funzionari ai sensi delle norme in vigore;

j) approva gli statuti e i bilanci e consuntivi degli enti, istituzioni o servizi autonomi provinciali;

k) nomina commissioni, comitati, consulte, consigli di amministrazione, collegi, amministratori di aziende provinciali, direttori di servizio provinciali e commissari straordinari e designa i rappresentanti della provincia nei vari organismi previsti da leggi o regolamenti vigenti;

l) decide sui ricorsi per motivi di legittimità o di merito avverso provvedimenti non definitivi emessi da assessori o dirigenti;

m) determina tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi, misure di sovvenzioni e contributi;

n) autorizza acquisti, vendite, permute o concede l'uso di beni immobili ed il passaggio di beni dal demanio al patrimonio provinciale;

o) costituisce consorzi coattivi;

p) autorizza liti e transazioni, impugnazioni e ricorsi per regolamenti di competenza;

q) approva i capitolati generali dei contratti da stipularsi dall'amministrazione provinciale per beni, lavori, forniture e servizi ed i disciplinari generali per le concessioni provinciali;

r) assume obbligazioni in conto capitale a carattere ultraquinquennale.

(2) Singole attribuzioni rientranti nelle materie di cui alle precedenti lettere *i*), *h*), *k*), *m*), *p*), *q*) e *r*) del presente articolo, nonché le altre attribuzioni della giunta provinciale rientranti nelle attività di cui ai punti 3), 4) e 6) dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, o previste da norme in vigore, possono essere delegate agli assessori o funzionari dirigenti di cui agli articoli 5, 29, 30 e 31 della presente legge.

Art. 4.

Presidente della giunta provinciale

(1) Il presidente della giunta provinciale, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 52 dello statuto, presiede le riunioni della giunta, ne dirige i lavori, modificandone, ove lo ritenga necessario, l'ordine di trattazione o rinviandone la trattazione ad altra seduta e dichiara l'esito delle votazioni. Inoltre, il presidente della giunta provinciale:

a) rappresenta la provincia;

b) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge;

c) può conferire a singoli assessori incarichi temporanei per affari determinati, e può disporre per gli affari che interessino più gruppi linguistici la consultazione di assessori appartenenti ai gruppi stessi, conservando la facoltà di seguire l'andamento degli affari medesimi ai fini del coordinamento;

d) segue e coordina, anche presiedendo apposite conferenze cui partecipano gli assessori, i direttori generali e di ripartizione, l'andamento dell'attività amministrativa provinciale;

e) adotta i provvedimenti di espropriazione per pubblico interesse e di requisizione nei casi previsti dalla legge;

f) interviene alle sedute del consiglio dei ministri quando si trattino affari che riguardano la provincia;

g) esercita inoltre le attribuzioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 dello statuto;

h) adotta i provvedimenti di cui al successivo art. 5 per gli affari e nelle materie provinciali riservate alla sua competenza.

(2) Il presidente della giunta provinciale può delegare ad assessori o funzionari dirigenti l'esercizio di singole funzioni rientranti nelle attribuzioni di cui all'art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di contratti e rappresentanza in giudizio.

Art. 5.

Assessori

(1) Gli assessori provinciali sovraintendono a una o più ripartizioni oppure a uno o più uffici.

(2) Essi attuano l'indirizzo politico e amministrativo della giunta nei rapporti con le strutture organizzative da essi dipendenti e assicurano che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi provinciali ed i relativi progetti attuativi.

(3) Ad essi spetta l'emanazione dei provvedimenti amministrativi definitivi relativi agli affari di interesse provinciale, compresi quelli di approvazione di contratti nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in conformità delle disposizioni, piani e direttive di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 3, nonché l'assunzione di impegno della relativa spesa, fatte salve le competenze attribuite ai dirigenti ai sensi degli articoli successivi o da leggi e regolamenti.

(4) Gli assessori provinciali esercitano le funzioni loro demandate dallo statuto d'autonomia e dalle leggi vigenti e le attribuzioni loro delegate ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4. Essi hanno la facoltà di procedere d'ufficio, entro trenta giorni dall'emanazione, con decreto motivato, sentito il dirigente che ha emanato l'atto, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti negli affari loro attribuiti.

(5) E' in facoltà degli assessori di delegare ai dirigenti l'emanazione di provvedimenti che rientrano nella loro competenza.

Art. 6.

Comunicazione degli atti

(1) I singoli assessori fanno pervenire alla segreteria della giunta provinciale l'elenco dei provvedimenti adottati da essi direttamente o dai dirigenti nell'ambito delle strutture ad essi affidate. Gli elenchi vengono allegati all'ordine del giorno della seduta della giunta ed ogni assessore ha diritto di chiedere copia dei provvedimenti adottati e di prendere visione della relativa documentazione.

(2) Con norma regolamentare saranno determinati i provvedimenti da inserire nell'elenco di cui al comma precedente ed i tempi entro i quali devono essere fatti pervenire.

Art. 7.

Ricorso gerarchico

(1) Contro i provvedimenti non dichiarati definitivi da norma di legge, adottati dai dirigenti o su loro delega, è ammesso, salvo quanto disposto da leggi speciali, ricorso gerarchico entro trenta giorni alla giunta provinciale, che decide definitivamente entro i successivi sessanta giorni. Trascorsi sessanta giorni dalla data dell'inoltro del ricorso gerarchico senza che sia stata notificata la decisione all'interessato il provvedimento impugnato diventa definitivo. Resta comunque esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

(2) Si applicano, per quanto non disposto dalla presente legge, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

(3) I provvedimenti assessorili, che ai sensi del secondo comma del precedente art. 6 vanno comunicati alla giunta provinciale, divengono definitivi dopo venti giorni dalla data della comunicazione stessa; entro lo stesso termine, la giunta provinciale ha il potere di annullare, revocare o riformare detti provvedimenti.

Titolo III

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 8.

Articolazione dell'organizzazione

(1) Sono strutture organizzative della provincia:

la direzione generale;

la ripartizione;

l'ufficio.

(2) La direzione generale è la struttura attraverso la quale si realizza l'unità di indirizzo, di organizzazione, di programmazione e di coordinamento generale dell'attività amministrativa della provincia.

(3) La ripartizione svolge attività di programmazione, coordinamento, disciplina e controllo, nonché attività operative nei singoli settori di intervento. Cura altresì il collegamento fra l'indirizzo politico-amministrativo espresso dalla giunta provinciale e gli uffici.

(4) La ripartizione è articolata in uno o più uffici che costituiscono le unità operative di base ed assicurano lo svolgimento delle attività nell'ambito della stessa materia.

(5) Gli uffici scolastici provinciali istituiti con legge provinciale del 29 aprile 1975, n. 22, sono equiparati a tutti gli effetti alla ripartizione.

Art. 9.

Uffici

(1) Per lo svolgimento delle attività di cui al quarto comma dell'art. 8 della presente legge sono istituiti nell'ambito dei servizi dell'amministrazione provinciale di cui all'art. 1 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, e degli uffici scolastici provinciali di cui al quinto comma dell'articolo precedente gli uffici, con attribuzione dei relativi compiti, indicati nell'allegato A alla presente legge.

(2) Con regolamento di esecuzione sarà determinata la più dettagliata descrizione delle attribuzioni di ogni singolo ufficio nell'ambito dei compiti stabiliti nell'allegato A alla presente legge.

(3) In attesa di regolamentazione con legge provinciale, la giunta provinciale può attribuire provvisoriamente ai singoli uffici compiti derivanti dall'assunzione di nuove competenze.

Art. 10.

Articolazione degli uffici

(1) La giunta provinciale, sentito il consiglio per l'organizzazione e il personale, emana criteri per l'articolazione degli uffici.

(2) L'articolazione degli uffici deve informarsi ai principi della necessità e dell'economicità e deve rendere la struttura amministrativa più trasparente per l'utente e più adeguata alle esigenze del cittadino.

Art. 11.

Ufficio organizzazione

(1) L'ufficio organizzazione istituito con la presente legge nell'ambito della segreteria della giunta provinciale, è posto alle dirette dipendenze della direzione generale.

(2) Il personale provinciale, in particolare quello dirigente, è tenuto alla più stretta collaborazione con l'ufficio organizzazione e deve rendere ad esso, previa intesa con l'assessore o gli assessori competenti, tutte le informazioni e tutti i dati occorrenti per l'attuazione dei progetti previsti dal piano di attività dell'ufficio approvato annualmente dalla giunta provinciale.

(3) L'ufficio organizzazione è autorizzato a svolgere su ogni posto di lavoro le indagini e gli studi necessari per l'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge o demandati di volta in volta dalla giunta provinciale. Può altresì prendere visione di tutti gli atti e documenti emanati o predisposti dai singoli uffici ed analizzare insieme agli impiegati ed ai dirigenti della rispettiva struttura organizzativa le tecniche organizzative e procedurali. In tali casi l'ufficio organizzazione deve informare preventivamente l'assessore o gli assessori competenti, nonché i dirigenti e i dipendenti interessati all'indagine.

(4) Per lo svolgimento delle indagini di cui al comma precedente possono essere istituiti gruppi di lavoro secondo le modalità di cui all'art. 14 della presente legge con la partecipazione dei rappresentanti delle strutture organizzative interessate.

(5) Inoltre l'ufficio organizzazione:

a) cura la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale provinciale allo scopo di assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti alle esigenze di efficienza ed economicità dell'amministrazione provinciale;

b) elabora entro il mese di ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, un piano annuale per la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione, la riqualificazione e la formazione professionale del personale dipendente;

c) organizza e attua i corsi previsti dal piano annuale;

d) svolge attività istruttorie inerenti al funzionamento delle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale e alla gestione delle risorse umane e strumentali a disposizione della provincia, elaborando entro ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, un piano annuale per dette attività;

e) analizza le implicazioni organizzative derivanti dal trasferimento o delega di funzioni e formula proposte operative al riguardo;

f) formula proposte in ordine al dimensionamento qualitativo e quantitativo delle ripartizioni e degli uffici;

g) cura l'aggiornamento del manuale delle attribuzioni delle singole strutture organizzative;

h) analizza, su richiesta dell'assessore o degli assessori competenti o dell'assessore al personale, il fabbisogno di personale in seguito a proposte di leggi provinciali, nonchè di modifiche di leggi provinciali in vigore.

(6) Qualora i compiti richiedano particolare competenza tecnica o giuridica, l'ufficio organizzazione può avvalersi della collaborazione di esperti estranei all'amministrazione, anche provenienti dall'estero. Per i relativi incarichi si applicano le norme vigenti in materia.

(7) Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, l'assessore al personale, sentiti gli interessati e d'intesa con gli assessori competenti, può disporre il distacco di dipendenti provinciali, compresi i dirigenti, da altre ripartizioni all'ufficio organizzazione, il distacco può essere diposto anche a tempo parziale.

Art. 12.

Aggiornamento e formazione del personale

(1) L'amministrazione provinciale provvede alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e alla formazione professionale del personale dipendente. A tale scopo la giunta provinciale approva, sentito il consiglio per l'organizzazione e il personale, piani annuali e pluriennali di formazione e di aggiornamento anche in relazione a mutamenti di mansioni per esigenze organizzative, predisposti dall'ufficio organizzazione.

(2) In relazione agli adempimenti di cui sopra la giunta provinciale è autorizzata ad istituire corsi in proprio o a stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con università, istituti specializzati o altri organismi pubblici e privati, nazionali ed esteri. A tali corsi possono essere ammessi anche amministratori e dipendenti di altri enti ed istituti, nonchè privati aspiranti all'impiego presso enti pubblici della provincia.

(3) L'amministrazione provinciale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi. L'autorizzazione è data dall'assessore competente, sentito il direttore di ripartizione.

(4) Nei casi di cui al comma precedente l'amministrazione sostiene su domanda dell'interessato, le spese, compreso il pagamento diretto o l'eventuale rimborso delle quote di iscrizione, risultanti dalla partecipazione del personale dipendente a corsi d'aggiornamento e perfezionamento, convegni e congressi, anche all'estero, promossi da enti o associazioni italiane e straniere, riguardanti specifici settori di interesse provinciale. Al personale dipendente che partecipa a corsi di aggiornamento e perfezionamento, convegni, congressi e simili spettano l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio ai sensi del vigente regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia. Le ore destinate ad attività di formazione e aggiornamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti; la frequenza di corsi fuori dall'orario di lavoro è retribuita con compensi per lavoro straordinario.

(5) I dipendenti provinciali possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, partecipare a corsi di aggiornamento, convegni, congressi e simili. Se la partecipazione risulta di interesse per l'amministrazione il dipendente può chiedere congedo straordinario retribuito senza ulteriori oneri a carico della provincia. Viceversa, ove manchi il dichiarato interesse dell'amministrazione, l'interessato può chiedere congedo straordinario non retribuito ai sensi dell'art. 79 della presente legge.

(6) Le modalità per la partecipazione a corsi formativi, nonchè per il pagamento diretto e il rimborso delle quote di partecipazione sono determinate con apposito regolamento di esecuzione.

(7) La partecipazione a corsi formativi ovvero l'esito favorevole degli esami finali possono costituire elementi di valutazione per l'accesso a fasce funzionali superiori e alle qualifiche dirigenziali.

Art. 13.

Produttività e rendimento

(1) L'organizzazione del lavoro dev'essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità e di efficacia dell'azione tecnico-amministrativa.

(2) Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, con regolamento di esecuzione, da emanare sentito il consiglio per l'organizzazione e il personale, saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nell'amministrazione in armonia con i criteri e i principi ispiratori contenuti negli articoli 1 e 2 della presente legge.

(3) Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al miglioramento della efficacia nella prestazione dei servizi anche mediante l'introduzione di idonea metodologia e di valutazione, che consentono l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione differenziali secondo il tipo di attività individuale e di gruppo.

(4) Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, sulla base di indici di quantità, qualità e costo del lavoro, in funzione di un progressivo incremento della produttività nell'erogazione dei servizi.

(5) Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito, nonchè l'istituzione di compensi incentivanti legati a parametri certi di produttività.

Art. 14.

Gruppi di lavoro

(1) Per lo svolgimento di compiti interdisciplinari di studio, programmazione, elaborazione di disegni di legge e di predisposizione di progetti possono essere costituiti speciali gruppi di lavoro a carattere temporaneo, ai quali vengono assegnati collaboratori appartenenti a strutture e a fasce funzionali anche diverse.

(2) Qualora i compiti richiedano particolare competenza tecnica o giuridica, i gruppi di lavoro possono avvalersi della collaborazione di esperti estranei all'amministrazione. Per i relativi incarichi si applicano le norme vigenti in materia.

(3) I gruppi di lavoro sono costituiti con provvedimento dell'assessore competente, se operano per la trattazione di affari interessanti uno o più uffici della stessa ripartizione, con provvedimento della giunta provinciale su proposta dell'assessore o degli assessori competenti, se operano per la trattazione di affari interessanti due o più ripartizioni. Con il provvedimento vengono fissati gli indirizzi, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione del gruppo e il coordinatore. Il gruppo risponde collegialmente della tempestività dei lavori in relazione al termine fissato per il loro compimento.

Art. 15.

Segretari particolari

(1) Alle dirette dipendenze del presidente della giunta provinciale possono essere posti fino a due segretari particolari ed alle dirette dipendenze di ogni assessore provinciale effettivo o supplente un segretario particolare. Essi coadiuvano il presidente e gli assessori nella loro opera personale, sempre in quanto connessa con la loro carica.

(2) I segretari particolari non possono impartire istruzioni agli uffici né attribuirsi affari di competenza degli uffici.

(3) I segretari particolari possono essere scelti fra i dipendenti della provincia ed anche tra estranei all'amministrazione provinciale in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi provinciali ad eccezione del limite superiore di età.

(4) L'assunzione dei segretari particolari ha luogo a tempo determinato prorogabile per un tempo comunque non superiore alla durata in carica del presidente o degli assessori cui sono stati assegnati.

(5) Ai segretari particolari scelti tra gli impiegati provinciali spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al normale trattamento economico, l'indennità di direttore d'ufficio di cui al l'art. 47 della presente legge.

(6) Ai segretari particolari scelti tra il personale estraneo all'amministrazione provinciale spetta, oltre all'indennità di cui al comma precedente, il trattamento e la progressione economica prevista per la qualifica funzionale provinciale corrispondente ai requisiti posseduti.

(7) I segretari particolari possono essere autorizzati a prestare fino a 40 ore straordinarie mensili.

(8) I segretari particolari possono essere ammessi con almeno un anno di anzianità di servizio ai concorsi pubblici per la carriera corrispondente al titolo di studio posseduto fino al compimento del cinquantesimo anno di età, salvi i casi di elevazione o di esonero dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti. In caso di nomina ad un posto di ruolo il servizio precedentemente prestato quale segretario particolare è riconosciuto agli effetti della progressione nella qualifica funzionale di inquadramento.

Art. 16.

Consiglio per l'organizzazione del personale

(1) E' istituito il consiglio per l'organizzazione e il personale.

(2) Il consiglio è nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura è composto:

a) dall'assessore al personale che funge da presidente;

b) dal direttore generale preposto alla segreteria della giunta provinciale;

c) da dieci funzionari scelti dalla giunta provinciale tra il personale dirigente fra cui il direttore dell'ufficio organizzazione;

d) da otto rappresentanti del personale eletti direttamente dal personale provinciale di ruolo.

(3) Per le modalità dell'elezione, la giunta provinciale emana apposito regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(4) La composizione del consiglio per l'organizzazione e il personale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale. Fatta salva la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino tale adeguamento deve essere riferito rispettivamente ai componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) e ai componenti di cui alla lettera *d*).

(5) In caso di assenza od impedimento il presidente viene sostituito dal direttore generale di cui al secondo comma, lettera *b*).

(6) Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

(7) Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato addetto all'ufficio organizzazione.

(8) Il consiglio per l'organizzazione e il personale si riunisce almeno una volta ogni due mesi e comunque su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, del presidente o di almeno un terzo dei componenti.

(9) Il consiglio può avvalersi della consulenza di esperti anche estranei all'amministrazione. L'incarico di consulenza è conferito a tempo determinato con deliberazione della giunta provinciale, su proposta del consiglio per l'organizzazione e il personale e non può superare la durata di un anno, ma può essere rinnovato.

(10) Qualora vengano trattati affari concernenti il personale delle scuole materne, delle scuole professionali o delle scuole agrarie e di economia domestica, alle riunioni del consiglio per l'organizzazione e il personale partecipano, senza diritto di voto, il rispettivo ispettore di scuola materna, scuola professionale o scuola agraria e di economia domestica.

(11) Il consiglio può istituire nel suo seno anche in via permanente sottocomitati per lo svolgimento di specifici compiti fra quelli di propria competenza.

Art. 17.

Attribuzioni del consiglio per l'organizzazione e il personale

(1) Il consiglio per l'organizzazione e il personale è l'organo consultivo della giunta provinciale in materia di organizzazione e di personale.

(2) Il consiglio per l'organizzazione e il personale:

a) formula proposte sulle iniziative e sui provvedimenti da adottare per un costante adeguamento della struttura dell'organizzazione provinciale alle esigenze della collettività e sulle misure idonee ad evitare interferenze e duplicazioni, nonchè ad ottenere l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa;

b) studia ed elabora proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative, la semplificazione dei metodi di lavoro, l'organizzazione delle strutture provinciali ai fini di una migliore utilizzazione del personale;

c) studia ed elabora proposte concernenti il personale e le tecniche relative alla selezione e formazione del personale stesso;

d) esprime parere obbligatorio alla giunta provinciale per la nomina dei direttori degli uffici ai sensi dell'art. 25 della presente legge;

e) delibera le forme e le modalità per lo svolgimento e la frequenza dei corsi di aggiornamento e di formazione del personale provinciale in base ai principi indicati all'art. 12 della presente legge;

f) fissa i criteri di massima cui attenersi per la formulazione dei rapporti di servizio e per l'attribuzione delle note di demerito, nonchè per la concessione di congedi straordinari non spettanti di diritto;

g) propone i criteri di massima cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti di trasferimento del personale tra i vari rami dell'amministrazione, in relazione alle mutevoli esigenze dei servizi e dei provvedimenti di trasferimento che comportino mutamento della sede di servizio;

h) propone i criteri generali cui attenersi nella costituzione dei gruppi di lavoro tra più rami dell'amministrazione;

i) propone i criteri generali per l'effettuazione di accertamenti sanitari in caso di malattia ai sensi del successivo articolo 80;

j) decide sui ricorsi contro i rapporti di servizio previsti dall'art. 63 della presente legge;

k) delibera le note di demerito di cui all'art. 62 della presente legge;

l) provvede agli scrutini per le promozioni di cui all'art. 93 della presente legge;

m) esprime parere obbligatorio in materia di:

disegni di legge e regolamenti concernenti il personale della provincia e l'ordinamento degli uffici;

istituzione, modifica o soppressione delle strutture organizzative di cui all'art. 8 della presente legge;

programmi annuali dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale provinciale;

trasferimenti di personale che comportino il trasferimento a sede di servizio in altro comune, limitatamente ai casi di trasferimenti disposti senza il consenso dell'interessato;

comandi e distacchi;

collocamento in disponibilità;

dichiarazione di decadenza per incompatibilità;

n) esercita, in quanto compatibili con la presente legge, le competenze attribuite al consiglio di amministrazione previsto dalle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

o) esprime parere in tutte le questioni per le quali la giunta provinciale o il presidente della stessa ritengano di sentirlo;

p) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi o da regolamenti.

(3) Avverso le decisioni di cui alle lettere *f*) *k*) e *l*) è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

(4) Per i dipendenti provinciali con la qualifica di direttore generale o direttore di ripartizione e per il personale provinciale dei ruoli ad esaurimento, di cui agli articoli 51 e 106 della presente legge, le attribuzioni del consiglio per l'organizzazione e il personale sono esercitate dalla giunta provinciale.

Art. 18.

Commissioni per adempimenti specifici nel settore del personale della formazione professionale

(1) Per la formulazione delle proposte relative ai titoli di cui all'art. 7 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 40 della stessa legge, sono istituite apposite commissioni, una per gruppo linguistico, composte:

a) dall'assessore competente per gruppo linguistico, che la presiede;

b) dall'ispettore provinciale per la formazione professionale competente per gruppo linguistico;

c) da un direttore scelto dalla giunta provinciale;

d) da un insegnante o istitutore di ruolo scelto dalla giunta provinciale;

e) da tre dipendenti designati dai rappresentanti del personale in seno al consiglio per l'organizzazione e il personale.

(2) Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di due terzi dei componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

(3) In caso di assenza od impedimento il presidente viene sostituito dall'ispettore di cui al primo comma, lettera *b*).

(4) Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono disimpegnate da un impiegato del competente ufficio del personale, di livello non inferiore al sesto.

Art. 19.

Commissione per adempimenti specifici nel settore delle scuole materne

(1) Per la formulazione delle proposte relative ai titoli di cui all'art. 29 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, per il parere sui trasferimenti di cui all'art. 35 e per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 57 della medesima sono istituite apposite commissioni, una per guppo linguistico, composte:

a) dall'assessore competente per guppo linguistico, che la presiede;

b) dal sovrintendente o dall'intendente scolastico competente per gruppo linguistico;

c) dall'ispettore competente per gruppo linguistico;

d) da un direttore nominato dalla giunta provinciale;

e) da un insegnante di scuola materna di ruolo, nominato dalla giunta provinciale;

f) da un assistente di ruolo, nominato dalla giunta provinciale;

g) da due insegnanti di scuola materna di ruolo, designate dalle rappresentanti delle insegnanti nei consigli di circolo;

h) da due assistenti di ruolo, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei consigli di circolo.

(2) Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di due terzi dei componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

(3) In caso di assenza od impedimento il presidente e sostituito dal membro di cui alla lettera *b*) del primo comma.

(4) Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono disimpegnate da un impiegato del competente ufficio del personale, di livello non inferiore al sesto.

Art. 20.

Commissione per i trasferimenti del personale amministrativo delle scuole

(1) Il primo comma dell'art. 10 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nel testo risultante dall'art. 7 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, è sostituito dal seguente: «*Commissioni per i trasferimenti.* — Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici e segreterie scolastiche è istituita un'apposita commissione composta da un direttore d'ufficio di ciascun ufficio scolastico e da tre impiegati delle segreterie scolastiche designati dai rappresentanti del personale in seno al consiglio per l'organizzazione ed il personale. Essa è presieduta dall'ispettore al personale, ovvero da uno dei direttori d'ufficio dell'ispettorato da lui delegato. Funge da segretario un impiegato della VI o IV qualifica funzionale addetto all'ufficio per il personale amministrativo delle scuole».

Art. 21.

Relazione al consiglio per l'organizzazione ed il personale

(1) Ogni anno i direttori preposti alle ripartizioni riferiscono al consiglio per l'organizzazione ed il personale sul modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa, in relazione alle direttive avute, sui risultati concreti ottenuti, con particolare riguardo al buon andamento dell'amministrazione, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza; formulano, altresì, le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione dei costi e, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa.

(2) Il consiglio per l'organizzazione ed il personale, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui al comma precedente, redige la relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati dall'amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene, altresì, le osservazioni e le proposte del consiglio per l'organizzazione del personale in merito all'andamento generale.

(3) La relazione è comunicata entro il mese di marzo di ogni anno alla giunta provinciale.

Art. 22.

Relazione annuale sul personale

(1) La giunta provinciale presenta ogni anno con la «Legge finanziaria»:

a) una relazione sul personale, addetto all'amministrazione provinciale nonchè agli istituti ed aziende speciali provinciali;

b) l'organico provinciale dell'anno precedente, proponendo le modificazioni che si rendano necessarie.

Titolo IV

FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 23.

Funzioni dirigenziali

(1) Nell'ambito dell'ordinamento amministrativo provinciale sono previste tre funzioni dirigenziali:

direttore generale;
direttore di ripartizione;
direttore d'ufficio.

(2) Il personale con funzioni dirigenziali svolge compiti di direzione delle strutture organizzative cui è preposto, di studio e ricerca, consulenza, progettazione e programmazione; emana istruzioni e disposizioni, in relazione alle direttive generali impartite dalla giunta provinciale o dall'assessore competente, per l'applicazione di leggi e regolamenti; svolge in generale compiti di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare l'efficienza, la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti.

(3) Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati pubblici, i dirigenti delle diverse funzioni sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

(4) I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dalla giunta provinciale o dall'assessore competente, sia della osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

(5) I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti dal superiore gerarchico o dall'assessore competente.

(6) Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti di cui al primo comma sono stabiliti negli articoli seguenti.

(7) Restano ferme le attribuzioni del sovrintendente e degli intendenti scolastici previste dalla normativa vigente.

Art. 24.

Accesso alle funzioni dirigenziali

(1) Salvo quanto previsto dal successivo art. 28, i requisiti generali richiesti per l'accesso alle funzioni dirigenziali sono:

a) per l'accesso alla funzione di direttore generale: quattro anni di effettivo servizio nella funzione di direttore di ripartizione oppure sei anni di effettivo servizio nell'ottava qualifica funzionale o corrispondenti ex qualifiche di provenienza;

b) per l'accesso alla funzione di direttore di ripartizione: quattro anni di effettivo servizio nella funzione di direttore di ufficio, oppure due anni di effettivo servizio nell'ottava qualifica funzionale o otto anni di effettivo servizio rispettivamente nella settima e/o ottava qualifica funzionale o corrispondenti ex qualifiche di provenienza;

c) per l'accesso alla funzione di direttore di ufficio: appartenenza all'ottava qualifica funzionale oppure due anni di effettivo servizio nella settima qualifica funzionale o corrispondenti ex qualifiche di provenienza, oppure sei anni di effettivo servizio nella sesta qualifica funzionale o corrispondente ex carriera di appartenenza.

Art. 25.

Nomina dei dirigenti

(1) L'incarico di dirigente è conferito per la durata di quattro anni con delibera della giunta provinciale e può essere rinnovato. Il conferimento dell'incarico avviene secondo le procedure e le modalità di seguito indicate:

a) almeno tre mesi prima della scadenza quadriennale degli incarichi dirigenziali viene pubblicato, su conforme delibera della giunta provinciale, l'elenco dei posti dirigenziali da coprire nel successivo quadriennio. Per ciascun posto dirigenziale sono indicati il titolo di studio o la qualifica funzionale minima di appartenenza, le attitudini, nonchè le ulteriori capacità e titoli che i candidati devono possedere;

b) ogni dipendente provinciale in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle funzioni dirigenziali può inoltrare, entro un mese dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui alla precedente lettera a), domanda alla giunta provinciale per l'incarico alla dirigenza di uno o più posti dirigenziali disponibili, indicando la preferenza. Le domande devono comprendere tutte le indicazioni utili per poter valutare le capacità professionali e manageriali del candidato, come un complessivo e dettagliato *curriculum* professionale di tutte le attività lavorative comunque rese, delle qualificazioni scolastiche ed extra scolastiche, pubblicazioni e studi, motivazioni che hanno indotto alla candidatura;

c) l'ufficio organizzazione analizza le domande sulla base di criteri di valutazione, da determinarsi con regolamento di esecuzione e che in ogni caso devono tener conto delle specifiche esperienze rispetto alle attribuzioni delle strutture organizzative di riferimento, dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico, delle capacità di analisi e della prontezza nelle decisioni, nonchè delle attitudini alla valorizzazione del momento collegiale nella direzione della struttura organizzativa, delle funzioni e dei compiti svolti, dei titoli di studio posseduti, degli incarichi dirigenziali e delle mansioni precedentemente svolte, dell'anzianità di servizio.

Costituiscono elementi dell'analisi:

le domande documentate del candidato;

i rapporti sul servizio prestato resi dal direttore superiore gerarchico su richiesta dell'interessato ed i dati risultanti dal fascicolo personale del candidato;

le proposte dell'assessore o degli assessori competenti.

L'ufficio organizzazione inoltra entro quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui alla precedente lettera a) i risultati dell'analisi delle domande:

alla giunta provinciale per le direzioni generali e le ripartizioni;

al consiglio per l'organizzazione ed il personale per gli uffici;

d) il consiglio per l'organizzazione e il personale effettua una valutazione comparativa delle domande istruite dall'ufficio organizzazione e propone alla giunta provinciale il nominativo del dirigente da preporre a ciascun ufficio. Alla riunione del consiglio per l'organizzazione e il personale partecipano, senza diritto di voto, l'assessore o gli assessori competenti;

e) la giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, delibera in via definitiva, con atto motivato, sui nominativi dei dirigenti da preporre a ciascuna struttura organizzativa;

f) la giunta provinciale deve motivare adeguatamente il mancato rinnovo di un incarico dirigenziale.

(2) Nel caso di mancanza di domande o di proposte da parte del consiglio per l'organizzazione e il personale, la giunta provinciale provvede d'ufficio, su proposta dell'assessore o degli assessori competenti, alla scelta dei dirigenti che comunque devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 24 della presente legge e previo assenso degli interessati.

Art. 26.

Revoca dell'incarico dirigenziale

(1) L'incarico può essere revocato prima della scadenza del quadriennio per inattività o incapacità. La richiesta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata dai superiori gerarchici tramite l'assessore competente o direttamente dall'assessore competente alla giunta provinciale. L'istanza di revoca deve essere preceduta da una diffida con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra.

(2) La giunta provinciale esamina la domanda di revoca e decide, sentito l'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia in conformità di quanto previsto all'art. 65 della presente legge.

(3) L'incarico può essere revocato anche ad istanza dello interessato.

Art. 27.

Vacanza dei posti dirigenziali

(1) I posti dirigenziali che si rendessero vacanti a qualunque titolo nel corso del quadriennio vengono coperti secondo le modalità previste dall'art. 25 della presente legge. I relativi incarichi sono conferiti per il periodo residuo rispetto al quadriennio.

Art. 28.

Nomina per chiamata

(1) La giunta provinciale può nominare dirigenti con funzione non inferiore a direttore di ripartizione nella misura del 20% dei relativi posti anche mediante conferimento d'incarico a persone estranee all'amministrazione, ritenute particolarmente idonee, di adeguata specializzazione, con comprovata esperienza e professionalità e in possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso alla settima qualifica funzionale, ad eccezione del limite superiore di età e dell'anzianità di servizio. La chiamata non può aver durata superiore ai quattro anni e cessa in ogni caso con la scadenza quadriennale di tutti gli incarichi dirigenziali; può essere rinnovata.

(2) Ai dirigenti incaricati ai sensi del presente articolo spettano oltre alle corrispondenti indennità di cui all'art. 47 della presente legge, il trattamento e la progressione economica dell'ottava qualifica funzionale, terza classe stipendiale.

(3) Il personale di cui al presente articolo può essere ammesso ai concorsi pubblici, purchè non abbia superato il cinquantesimo anno di età. In caso di nomina ad un posto di ruolo, il servizio precedentemente prestato è considerato utile ai fini della progressione economica nella qualifica funzionale di inquadramento. Fino alla scadenza dell'incarico in atto spetta al personale suddetto il trattamento economico più favorevole.

Art. 29.

Funzioni del direttore generale

(1) Il direttore generale è preposto alla segreteria della giunta provinciale e adempie alle funzioni di segretario della giunta provinciale con le attribuzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

(2) In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce nelle funzioni di cui al comma precedente il vicesegretario della giunta provinciale, che viene nominato dalla giunta stessa secondo le procedure previste dall'art. 25 della presente legge.

(3) Al direttore generale sono inoltre demandate le seguenti funzioni:

a) promuovere tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse delle attività e dei servizi della provincia, l'economicità e l'efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità amministrativa;

b) provvede all'organizzazione di carattere generale della amministrazione provinciale con particolare riguardo al miglior impiego del personale e delle risorse strumentali;

c) promuovere il coordinamento delle attività concernenti settori affini in modo da garantire che l'azione dell'amministrazione provinciale si esplichi su base interdisciplinare e in forma integrata;

d) riunire almeno ogni due mesi i direttori di ripartizione per la soluzione concordata dei problemi di interesse di più strutture organizzative;

e) emanare istruzioni di carattere generale;

f) sollecitare, in caso di inadeguata operatività delle ripartizioni nell'esercizio delle rispettive attività, il competente dirigente ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, assumere tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi di disfunzione, informando di tale adempimento l'assessore o gli assessori competenti e il presidente della giunta provinciale;

g) coordinare i rapporti con l'organo di controllo.

(4) Sono fatte comunque salve le eventuali ulteriori funzioni e competenze che ad esso sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti.

(5) In relazione a particolari esigenze di servizio il direttore generale può delegare, anche in via permanente, ad altro dirigente con funzioni non inferiori a direttore di ripartizione attribuzioni di cui al terzo comma.

Art. 30.

Funzioni dei direttori di ripartizione

(1) I direttori di ripartizione curano il collegamento amministrativo e funzionale fra l'assessore o gli assessori preposti alle rispettive ripartizioni e gli uffici da essi dipendenti. Essi provvedono alla realizzazione delle decisioni e degli indirizzi politici secondo le direttive dell'assessore competente tramite l'attività delle strutture organizzative poste alle loro dipendenze.

(2) I direttori di ripartizioni:

a) assistono e coadiuvano gli assessori nell'elaborazione delle decisioni e nella definizione dei provvedimenti e degli strumenti di intervento;

b) dirigono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa cui sono preposti;

c) esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti;

d) esercitano le funzioni loro delegate dalla giunta provinciale, dal presidente della giunta provinciale, dagli assessori o dal direttore generale, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti;

e) stipulano in attuazione di piani, programmi e di deliberazioni della giunta provinciale contratti per lavori, forniture e prestazioni che superano la competenza del direttore d'ufficio di cui alla lettera *d*) dell'articolo successivo;

f) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto e del contratto, per lavori, forniture e servizi, compresa la liquidazione del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di contratti di cui alla precedente lettera *e*);

g) provvedono, previa diffida, ad edempiere entro un congruo termine, informandone preventivamente l'assessore competente, gli atti obbligatori degli organi inferiori;

h) provvedono, adottando i necessari atti, agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei direttori degli uffici in cui si articola la ripartizione e in particolare al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, a disporre lo svolgimento di prestazioni straordinarie e ad autorizzarne la effettuazione entro i limiti stabiliti dalla legge e deliberati dalla giunta provinciale, al comando in missione, agli accertamen i preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari di cui agli articoli 64 e 65 della presente legge, infliggendo le sanzioni disciplinari previste dagli articoli medesimi, all'autorizzazione relativa alla fruizione di brevi assenze, alla concessione del congedo ordinario, alla formulazione di parere su congedi straordinari non spettanti di diritto, alla richiesta di accertamenti per i controlli in caso di assenza per infermità;

i) esprimono parere riguardante la partecipazione dei direttori d'ufficio a corsi di aggiornamento di cui al terzo comma dell'art. 12 della presente legge;

j) esercitano le funzioni di ingegnere capo ai sensi del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche ed integrazioni, previo incarico da parte della giunta provinciale;

k) predispongono gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

l) predispongono gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'amministrazione;

m) dispongono il movimento tra gli uffici della propria ripartizione di personale in servizio, escluso i dirigenti.

Art. 31.

Funzioni dei direttori d'ufficio

(1) I direttori d'ufficio dirigono l'attività dell'ufficio loro affidato per l'esercizio dei compiti determinati dalla presente legge e dai relativi regolamenti, in armonia con i piani della giunta e con i programmi di lavoro della direzione generale o della ripartizione, e provvedono al miglior impiego dei singoli collaboratori nell'ambito dell'ufficio, coordinando la loro attività e vigilando sull'osservanza dei doveri d'ufficio e sul rispetto dell'orario d'ufficio, adottando o promuovendo le misure atte ad evitare qualsiasi inadempienza. In particolare essi:

a) indirizzano l'attività degli addetti all'ufficio e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione dei programmi di lavoro dell'ufficio stesso;

b) curano nell'ambito dei suddetti programmi l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, individuando le questioni che necessitano di trattazione collegiale e quelle da affidarsi a uno o più impiegati;

c) emanano gli atti dovuti anche in esecuzione di provvedimenti giuridisdizionali divenuti cosa giudicata;

d) stipulano, in attuazione di piani, programmi e deliberazioni della giunta provinciale contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di lire 500 milioni;

e) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, forniture e servizi, compresa la liquidazione del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro il limite di competenza stabilito alla precedente lettera *d*);

f) adottano le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni preventivamente deliberati dalla giunta provinciale;

g) dispongono gli atti preliminari e istruttori negli affari di competenza degli organi superiori;

h) provvedono agli adempimenti previsti dal precedente art. 30, lettera *h*), per il personale assegnato all'ufficio;

i) esercitano le funzioni di cui alla lettera *i*) dell'articolo precedente per il personale dipendente;

j) esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti;

k) esercitano le funzioni loro delegate dalla giunta provinciale, dal presidente della giunta provinciale, dagli assessori o dagli organi superiori, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti;

l) esercitano le funzioni di cui alla lettera *j*) dell'articolo precedente.

Art. 32.

Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale

(1) Spetta al direttore generale con funzioni di capo del personale, con facoltà di delega all'ispettore al personale salvo quanto attribuito alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico del personale. Restano, comunque, riservati alla competenza della giunta provinciale i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego ed alla competenza dell'assessore al personale i provvedimenti relativi ai trasferimenti di sede, nonchè le autorizzazioni di missione all'estero ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

(2) Spettano ai direttori degli uffici che amministrano il personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi ed assenze dal servizio non spettanti di diritto; l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la concessione e revoca delle quote di aggiunta di famiglia; la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi ai riconoscimenti di anzianità ai fini di carriera, la liquidazione delle spettanze di fine servizio; l'emanazione dei ruoli di spesa fissa.

(3) Restano ferme le competenze del consiglio per l'organizzazione ed il personale e della commissione di disciplina.

Art. 33.

Deleghe

(1) I dirigenti possono delegare a dirigenti di qualifica inferiore, nonchè a funzionari da essi dipendenti, l'emanazione dei provvedimenti di loro competenza di cui all'art. 30, lettera *c*), e dell'art. 31, lettere *c*) e *j*).

Art. 34.

Sostituzione temporanea

(1) All'inizio di ogni anno la giunta provinciale nomina per ciascun dirigente e su proposta dello stesso un sostituto per i casi di sua assenza dal servizio.

(2) Le sostituzioni dei dirigenti per assenze inferiori a trenta giorni non comportano alcuna variazione nel trattamento economico degli interessati.

(3) Qualora l'assenza si protragga per un periodo superiore ad un anno la nomina del sostituto avviene secondo le modalità previste dall'art. 25 della presente legge.

(4) Nel caso di sostituzione di durata superiore a trenta giorni consecutivi ed inferiore ad un anno al sostituto spetta per il periodo eccedente i trenta giorni l'indennità prevista dall'art. 47 della presente legge per il dirigente sostituito.

(5) Il dirigente sostituito conserva la titolarità dell'incarico. Nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo non percepisce l'indennità di cui all'art. 47 della presente legge.

(6) I sostituti del sovrintendente rispettivamente degli intendenti scolastici esercitano inoltre le funzioni previste dall'articolo 3 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35.
Ufficio stampa e pubbliche relazioni

(1) Al personale addetto all'ufficio stampa e pubbliche relazioni ed assunto con le modalità di cui alla legge provinciale del 31 luglio 1970, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, spetta il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le funzioni svolte.

(2) Al direttore dell'ufficio, nominato dalla giunta provinciale, spetta il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal contratto nazionale di cui al comma precedente per il redattore capo. Al direttore non è corrisposta l'indennità di cui all'art. 47 della presente legge.

PARTE II

NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE E MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

Titolo V

NORME CONCERNENTI IL NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE

Art. 36.
Qualifiche funzionali

(1) Il personale provinciale è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 42.

(2) Le qualifiche sono le seguenti:

Prima qualifica: attività semplici:

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari:

Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione e smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche:

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali:

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo:

Attività professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative:

Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche:

Attività professionali comportanti preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche, con margini valutativi per il perseguimento di risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario. La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale:

Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonchè di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.

Vi è connessa responsabilità organizzativa per i risultati conseguiti.

Art. 37.
Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio

(1) Il personale in servizio è inquadrato d'ufficio nelle nuove qualifiche funzionali ai fini giuridici ed economici dal 1° luglio 1979 o dalla data posteriore di effettiva assunzione in servizio, secondo le seguenti corrispondenze:

nella prima qualifica funzionale: le inservienti e le inservienti delle scuole materne;

nella seconda qualifica funzionale: il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifiche equiparate con attuale parametro di stipendio iniziale 133;

nella terza qualifica funzionale: il personale della carriera ausiliaria con attuale parametro di stipendio iniziale 143;

nella quarta qualifica funzionale: il personale della carriera esecutiva ordinaria con attuale parametro iniziale di stipendio 143, e gli operai specializzati, compresi gli attuali dipendenti della carriera ausiliaria già in possesso dell'indennità di specializzazione, i vigili sanitari, gli assistenti delle scuole materne, i capisala del ruolo speciale della colonia agricola per infermi di mente;

nella quinta qualifica funzionale: il personale della carriera esecutiva atipica con attuale parametro iniziale di stipendio superiore al 143, i capi dei vigili sanitari, nonchè gli assistenti e gli istitutori per handicappati della formazione professionale e gli assistenti tecnici dell'addestramento professionale agricolo;

nella sesta qualifica funzionale: il personale della carriera di concetto ed equiparato con attuale parametro di stipendio iniziale 188, gli insegnanti diplomati e tecnici, gli istitutori diplomati e gli istitutori in convitti della formazione professionale e dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, gli insegnanti delle scuole materne;

nella settima qualifica funzionale: il personale della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e direttore di sezione o qualifiche equiparate, gli insegnanti ed istitutori laureati della formazione professionale e dell'addestramento professionale agricolo, i direttori delle scuole materne, i direttori tecnici d'albergo;

nell'ottava qualifica funzionale: il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore di divisione o qualifiche equiparate, i direttori di prima classe delle scuole professionali, i direttori-istitutori di prima classe per handicappati e gli ispettori delle scuole materne.

(2) Fino alla determinazione dei profili professionali ai sensi del seguente art. 38, le assunzioni di personale presso la provincia avranno luogo secondo le corrispondenze di qualifica indicate nel presente articolo.

Art. 38.

Profili professionali

(1) Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

(2) Dopo il primo inquadramento ai sensi del precedente art. 37 si procederà ad un inquadramento definitivo con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

(3) Sarà anche curata l'integrazione di eventuali attività tra loro complementari o fungibili, superando parcellizzazioni del lavoro.

(4) I profili professionali saranno identificati dalla giunta provinciale su proposta di una commissione paritetica istituita con delibera della giunta provinciale presso l'ufficio organizzazione e composta da sei membri: tre nominati dalla giunta provinciale tra i quali il direttore dell'ufficio organizzazione e tre nominati fra il personale provinciale di ruolo dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i dipendenti provinciali. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

(5) La prima identificazione avverà entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.

Art. 39.

Passaggio di qualifica

(1) Dopo la prima identificazione dei profili professionali, ai sensi del precedente articolo, i dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione paritetica di cui all'articolo precedente, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

(2) Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione della commissione paritetica di cui all'articolo precedente, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.

(3) il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed il consiglio per l'organizzazione ed il personale, con decreto del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla prima identificazione dei profili professionali.

(4) Il personale che conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei.

Art. 40.

Determinazione dei nuovi stipendi del personale provinciale

(1) Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante con decorrenza 1° luglio 1979 o dalla data posteriore di nomina in ruolo per classi ed aumenti periodici al personale provinciale nelle qualifiche funzionali in cui risulta collocato ai sensi del precedente art. 37 si considera l'anzianità complessiva di servizio già riconosciuta utile per ciascun dipendente ai fini della progressione in carriera, a norma della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Per il personale che ai sensi dell'art. 37 è collocato nell'ottava qualifica funzionale si valuta agli effetti di cui al precedente comma l'anzianità già riconosciuta utile ai fini della progressione nella qualifica di direttore di divisione o qualifica equiparata oppure, se più favorevole, l'anzianità complessiva già riconosciuta utile ai fini della progressione nella carriera direttiva, dedotti anni sei, mesi cinque e giorni ventinove dalla medesima.

(3) Al personale che ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge è transitato in una carriera superiore, il servizio di ruolo prestato o riconosciuto agli effetti della progressione nella carriera immediatamente inferiore è comunque valutato nel limite della metà agli effetti della determinazione dello stipendio spettante per progressione nella qualifica di inquadramento Tale norma si applica anche ai dipendenti collocati nell'ottava qualifica funzionale, dedotto quanto già utilizzato ai sensi del precedente ordinamento ai fini della progressione nella cariera direttiva.

(4) Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva non sono valutati gli anni di servizio che ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, non sono stati considerati utili agli effetti della progressione in carriera secondo il precedente ordinamento, sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica, nel qual caso la riduzione d'anzianità opera nella misura di due anni, non sia stata conseguita l'idoneità negli scrutini di promozione per merito comparativo, salvo che l'inidoneità sia stata determinata esclusivamente dalla valutazione dell'elemento «attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore».

(5) Le riduzione di anzianità di cui al procedente comma non sono cumulabili se riferite allo stesso periodo di tempo e, in caso di concorso tra loro, viene applicata la riduzione meno favorevole.

(6) L'anzianità di servizio maturata senza demerito dopo la data di inquadramento è utile per l'ulteriore progressione nella qualifica.

(7) Per il personale che successivamente al 1° luglio 1979 abbia conseguito nel preesistente ordinamento la promozione alla qualifica di direttore di divisione e qualifiche equiparate oppure un passaggio a carriera superiore che, se ottenute prima, avrebbero determinato l'inquadramento in una qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data della promozione o del passaggio ad un nuovo inquadramento nella qualifica funzionale spettante, secondo le corrispondenze stabilite nel precedente art. 37 e con i criteri stabiliti nel presente articolo.

(8) In ogni caso al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è assicurato in sede di inquadramento nelle qualifiche funzionali un trattamento economico tra quelli conseguibili nel livello per classi e scatti, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 e con le eventuali aggiunte di scatti anche convenzionali di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto dell'inquadramento o reinquadramento o conseguito dopo tale data nel preesistente ordinamento per effetto della progressione economica o di carriera, comprensivo dell'acconto di cui alla legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9, esclusa qualsiasi altra indennità.

(9) Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Art. 41.

Dotazioni organiche

(1) Fino a nuova determinazione la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere previste dai singoli ruoli provinciali, ferme restando le assegnazioni dei posti in atto ai singoli ruoli generali e speciali.

Art. 42.

Stipendi

(1) A decorrere dal 1° luglio 1979, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente art. 36 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	L. 1.800.000
secondo livello	» 2.196.000
terzo livello	» 2.556.000
quarto livello	» 2.790.000
quinto livello	» 3.150.000
sesto livello	» 3.600.000
settimo livello	» 4.500.000
ottavo livello	» 5.400.000

(2) al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16% dello stipendio iniziale di livello. In sede di attribuzione delle classi di stipendio nel livello di appartenenza è comunque assicurato, mediante eventuale aggiunta di scatti convenzionali, uno stipendio di importo superiore di almeno il 3,50% a quello percepito nella precedente posizione.

(3) Le percorrenze stabilite nel precedente secondo comma sono ridotte di due anni per il periodo di permanenza nella settima qualifica funzionale per il personale compreso in ruoli per l'accesso ai quali è richiesto un diploma di laurea che si consegue in corsi di studio universitario della durata di cinque o più anni e che siano effettivamente in possesso di tale diploma. Analoga riduzione si applica al personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale ed appartenente a ruoli per l'accesso ai quali è richiesta, oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la frequenza di corsi di specializzazione di durata almeno annuale e che siano in possesso del relativo diploma.

(4) Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corisposti aumenti di stipendio in ragione del 3,50% dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Salvo quanto disposto nel precedente secondo comma, gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

(5) Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

(6) La misura e la decorrenza degli aumenti biennali previsti dal presente articolo si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo art. 51.

(7) Gli stipendi di cui al presente articolo seguono le variazioni dei corrispondenti stipendi dei dipendenti statali, compresi eventuali acconti o indennità *una tantum*, successivi al 1° luglio 1979.

(8) Si continuano ad applicare le norme concernenti l'anticipazione degli aumenti periodici biennali per motivi demografici.

(9) Il personale che transita a qualifica funzionale superiore anche a seguito di concorso consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo superiore di almeno il 3,50% a quello percepito nella precedente posizione.

Art. 43.

Passaggio dalla settima qualifica funzionale all'ottava qualifica funzionale

(1) Il passaggio dalla settima qualifica funzionale all'ottava qualifica funzionale ha luogo, nell'ambito della disponibilità dei posti nei relativi profili, mediante concorso per esame, bandito entro il mese di settembre di ogni anno, al quale sono ammessi i dipendenti inquadrati nel settimo livello funzionale dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre sei anni di anzianità di servizio utile agli effetti della progressione nel livello di appartenenza.

(2) Per il personale compreso in ruoli, per l'accesso ai quali è richiesto un diploma di laurea che si consegue in corsi di studio universitario della durata di cinque o più anni ed effettivamente in possesso di tale diploma di laurea, l'anzianità di servizio richiesta ai sensi del precedente comma è ridotta di due anni.

(3) Le prove di esame saranno disciplinate con regolamento di esecuzione.

Art. 44.

Norme per il personale del Corpo forestale provinciale

(1) Per quanto non diversamente disciplinato con legge provinciale lo stato giuridico ed il trattamento economico dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale della provincia sono regolati dalle norme concernenti il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato.

(2) L'inquadramento nei rispettivi livelli retributivi del personale contemplato nel presente articolo sarà effettuato con le stesse decorrenze, modalità e disposizioni previste dalle relative norme vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato.

(3) Al personale medesimo è concessa, con la stessa decorrenza dell'inquadramento nei livelli retributivi, l'indennità provinciale di cui all'art. 45 della presente legge.

(4) L'art. 12 della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, e l'art. 19 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, sono abrogati.

Art. 45.

Indennità provinciale

(1) Con effetto dal 1° luglio 1979 è concessa al personale provinciale cui spettano gli stipendi di cui al precedente art. 42 un'indennità pari al 35 per cento dello stipendio.

(2) L'indennità di cui al precedente comma è pensionabile ed assoggettato ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la riduzione, la sospensione o il ritardo.

Art. 46.

Indennità d'istituto per il personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste

(1) Al personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali che opera in applicazione della legge forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed assolve i compiti di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, si applicano con decorrenza 1° luglio 1979 le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modifiche.

(2) Con la stessa decorrenza cessa la corresponsione dell'assegno personale eventualmente concesso a tale titolo al personale di cui al precedente comma trasferito dalla regione Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma di Bolzano.

(3) Qualora a dipendenti cui spetta l'indennità prevista dal primo comma del presente articolo venga affidato un incarico dirigenziale ai sensi della presente legge la relativa indennità di dirigenza di cui al seguente art. 46 è corrisposta in misura ridotta al cinquanta per cento.

Art. 47.

Indennità di dirigenza

(1) Ai dipendenti incaricati della dirigenza ai sensi degli articoli 25 e 28 della presente legge spetta per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, un'indennità nella seguente misura mensile:

direttore generale - il 50 per cento di una mensilità dello stipendio comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 della presente legge, fissato per l'ultima classe di stipendio dell'ottava qualifica funzionale;

direttore di ripartizione - il 35 per cento di una mensilità dello stipendio, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 della presente legge, fissato per l'ultima classe di stipendio dell'ottava qualifica funzionale;

direttore d'ufficio - il 25 per cento di una mensilità dello stipendio, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 della presente legge, fissato per l'ultima classe di stipendio dell'ottava qualifica funzionale.

(2) L'indennità, salvo quanto disposto dal successivo art. 85 non è pensionabile e viene corrisposta per 12 mensilità.

(3) In nessun caso può essere percepita più di una indennità di dirigenza.

(4) L'art. 4 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3, è abrogato.

Art. 48

Indennità di coordinamento

(1) L'indennità di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è stabilita in misura mensile pari al 15 per cento di una mensilità dello stipendio iniziale, comprensivo dell'indennità di cui al precedente art. 45, dell'ultima classe di stipendio della terza qualifica funzionale. L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità. Agli effetti della pensionabilità si applicano per l'indennità di coordinamento le norme previste dall'art. 85 della presente legge.

(2) Il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è sostituito dal seguente:

« L'incarico dello svolgimento delle mansioni di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è conferito dall'assessore al personale, su proposta dell'assessore competente, sentito il parere del consiglio per l'organizzazione ed il personale, per un periodo comunque non superiore ad un quadriennio e può essere rinnovato. Può essere revocato anche prima della scadenza con provvedimento motivato c con la medesima procedura prevista per il conferimento. I criteri generali di definizione delle condizioni che possono determinare la necessità di conferire mansioni di coodinamento saranno stabiliti con regolamento di esecuzione. In caso di assenza dal servizio di durata superiore a sessanta giorni, escluso il congedo ordinario, l'incarico è sospeso ».

Art. 49.

Personale non di ruolo

(1) Al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. Lo stipendio del personale non di ruolo è soggetto ad aumenti periodici biennali del 3,50 per cento in relazione all'anzianità di servizio.

(2) Al personale non di ruolo, compreso quello docente, che abbia un numero di ore inferiore all'orario di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

(3) Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico, comprensivo dell'acconto di cui alla legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9, d'importo superiore a quello iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico, riassorbibili in caso di inquadramento in ruolo in qualifica corrispondente o inferiore con la successiva progressione economica nella qualifica.

Art. 50.

Onnicomprensività ed effetti dei nuovi stipendi

(1) Gli stipendi previsti dalla presente legge sono onnicomprensivi, salva l'attribuzione dell'indennità provinciale di cui all'art. 45, dell'indennità integrativa speciale, della 13ª mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia, ove spettanti, del compenso per lavoro straordinario alle condizioni e nei limiti previsti, del trattamento di missione e di ogni altra indennità o assegni personali previsti da norme speciali.

(2) Le nuove misure degli stipendi, comprensivi dell'indennità di cui all'art. 45 hanno inoltre effetto sugli aumenti biennali, sulla 13ª mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare e sulla determinazione dell'equo indennizzo.

(3) In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio, acconto ed altri emolumenti cessati o conglobati nel predetto stipendio.

Art. 51.

Dirigenti in servizio

(1) Gli impiegati provinciali che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di direttore generale o ispettore generale e qualifiche equiparate con esclusione della qualifica di intendente del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca sono inquadrati, conservando gli aumenti periodici e l'anzianità posseduti nella qualifica di provenienza e ferme restando le attribuzioni e funzioni in atto, rispettivamente nelle qualifiche ad esaurimento di dirigente generale o dirigente superiore.

(2) Ad essi spetta con decorrenza 1° luglio 1979 o dalla data posteriore di nomina alla qualifica di provenienza il trattamento economico in forma onnicomprensiva attribuito ai dirigenti generali, rispettivamente ai dirigenti superiori delle amministrazioni statali per stipendio ed indennità di funzione, nonché l'indennità provinciale di cui all'art. 45 della presente legge. Il trattamento economico segue le variazioni del trattamento del corrispondente personale statale. Gli aumenti periodici biennali di stipendio sono conferiti nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 42.

(3) Al personale di cui al presente articolo non spetta l'indennità di cui all'art. 47 della presente legge.

(4) Nulla è innovato circa la prassi per la nomina dell'intendente scolastico provinciale per la scuola d'insegnamento tedesca prevista dalla normativa vigente.

Art. 52.

Trattamento personale medico e veterinario

(1) Con decorrenza dal 1° luglio 1979 al personale medico del ruolo speciale dei servizi sanitari ed al personale medico del reparto medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi si applica il trattamento economico previsto a livello nazionale per il corrispondente personale medico ospedaliero, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

(2) A tal fine le qualifiche di medico provinciale, nonchè di direttore di laboratorio si considerano corrispondenti a quella di primario ospedaliero, le qualifiche di medico capo ed aiuto medico a quella di medico aiuto ospedaliero e le qualifiche di medico superiore e medico e di assistente medico laboratorio a quella di assistente medico ospedaliero.

(3) Qualora il nuovo trattamento economico complessivamente spettante al personale ai sensi dei precedenti commi sia inferiore a quello percepito nella qualifica di provenienza, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile a seguito dell'attribuzione di successive classi di stipendio ovvero di miglioramenti economici a carattere generale.

(4) Il trattamento economico previsto dai precedenti commi per il medico provinciale si applica anche al veterinario provinciale, quello previsto per il medico capo al veterinario capo e quello previsto per il medico superiore o medico al veterinario superiore o veterinario del ruolo speciale dei servizi veterinari di cui alla legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47.

(5) L'inquadramento del personale provinciale nei livelli retributivi stabiliti per il personale ospedaliero già effettuato ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, decorre dal 1° luglio 1979.

(6) Al personale di cui al presente articolo non spettano le indennità di cui agli articoli 45 e 47 della presente legge.

Art. 53.

Aggiunte di famiglia

(1) Con decorrenza 1° ottobre 1980 ai dipendenti provinciali spettano le quote di aggiunta di famiglia nella misura prevista per i dipendenti dello Stato. Con la stessa decorrenza l'art. 14 della legge provinciale del 27 ottobre 1979, n. 15, è abrogato.

(2) Le quote di aggiunta di famiglia per genitori a carico sono concesse nella stessa misura di quella spettante per figli a carico.

Titolo VI

NORME SULL'AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI PROVINCIALI

Art. 54.

Titoli di studio

(1) Salve le specificazioni previste dalla vigente normativa provinciale per i singoli posti e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio e/o qualificazione:

a) prima, seconda e terza qualifica funzionale: licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) quarta e quinta qualifica funzionale: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed assolvimento di un ulteriore biennio di studio dopo il conseguimento del suddetto diploma oppure pratica professionale di durata almeno biennale oppure attestato di qualificazione o specializzazione conseguito in corsi o scuole professionali;

c) sesta qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

d) settima ed ottava qualifica: diploma di laurea.

(2) Fino a nuova regolamentazione dei titoli di studio o professionali richiesti per i singoli profili professionali i singoli bandi di concorso possono stabilire di volta in volta i titoli specifici richiesti per i posti messi a concorso.

(3) Nulla è innovato per quanto concerne i titoli di studio e/o professionali richiesti per l'accesso ai posti di insegnante della formazione professionale, delle scuole materne e del Corpo forestale provinciale.

(4) Il personale provvisorio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso ai concorsi per i posti della corrispondente qualifica funzionale se in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente all'atto dell'assunzione provvisoria.

Art. 55.

Accesso alle qualifiche

(1) L'accesso alle singole qualifiche funzionali avviene per pubblico concorso secondo le disposizioni vigenti in materia, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie e le riserve di posti.

(2) Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno successivo alla data del bando.

(3) Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singoli vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. In caso di accertata necessità di avviamento o funzionalità del servizio le nomine di cui al presente comma e limitatamente all'assunzione alle qualifiche funzionali VI e VII possono aver luogo anche fino a tre mesi prima della vacanza.

(4) I concorsi per l'assunzione alla prima, seconda e terza qualifica funzionale possono consistere, in deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, in una valutazione comparativa dei soli titoli dei candidati ammessi. Nei concorsi relativi ai posti della prima e seconda qualifica funzionale costituiscono titoli valutabili anche quelli relativi al carico familiare e allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il nucleo familiare.

(5) Il terzo comma dell'art. 30 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nonchè la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 5, sono abrogati.

(6) Al secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, sono aggiunte le parole « purchè non venga superato il numero massimo di posti spettanti a ciascun gruppo linguistico ».

(7) Con regolamento di esecuzione saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame e la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli.

(8) Fino all'emanazione del regolamento di cui al precedente comma le prove di esame sono determinate nei singoli bandi di concorso ed i criteri di valutazione dalle commissioni giudicatrici.

Art. 56.

Riserva di posti

(1) Nei concorsi pubblici il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore.

(2) La riserva non opera per posti per i quali il titolo di studio sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale, né qualora i posti messi a concorso siano inferiori a tre.

(3) Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della ex carriera di appartenenza.

(4) Fino a nuova regolamentazione della materia per il personale già appartenente alla soppressa carriera esecutiva, la riserva di cui al presente articolo opera per l'assunzione alle qualifiche appartenenti al sesto livello retributivo.

(5) I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Art. 57.

Riserva di posti per il personale in servizio

(1) Nel primo concorso pubblico che sarà indetto dopo l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali l'80 per cento dei posti conferibili per concorso nelle varie qualifiche professionali è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

Art. 58.

Aumento dei limiti di età

(1) I limiti di età per l'ammissione all'impiego provinciale in vigore sono aumentati di cinque anni.

(2) Per il personale insegnante con supplenza annuale presso scuole a carattere statale della provincia di Bolzano, il cui rapporto di lavoro sia cessato per effetto della copertura dei posti vacanti con titolari, il limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi pubblici presso l'amministrazione provinciale è aumentato in misura pari al periodo di servizio prestato in qualità di supplente annuale fino ad un massimo di anni dieci.

Art. 59.

Nomina e periodo di prova

L'art. 33 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nonchè l'art. 2 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8, sono sostituiti dal seguente:

« (1) Il rapporto di impiego sorge con la nomina in prova dei vincitori dei concorsi. La nomina è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale in attuazione delle deliberazioni della giunta medesima relative all'approvazione delle graduatorie o all'assunzione diretta degli interessati nei casi previsti da leggi speciali.

(2) Il decreto presidenziale è comunicato all'interessato con l'indicazione del termine entro il quale deve assumere servizio.

(3) Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

(4) Decade dalla nomina che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita.

(5) Per particolari ragioni la data di assunzione del servizio può essere prorogata dal presidente della giunta provinciale per non più di trenta giorni, salvo il caso di assolvimento degli obblighi militari.

(6) Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo servizio.

(7) Nel corso del periodo di prova l'impiegato presta possibilmente servizio in più di un ufficio.

(8) Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione unica e concordata dai responsabili degli uffici predetti.

(9) Sulla base di tale relazione e sentito il consiglio per l'organizzazione ed il personale, il presidente della giunta provinciale, entro tre mesi dal compimento del periodo di prova, con proprio atto motivato, conferma la nomina o dispone la risoluzione del rapporto di impiego, ove non ritenga di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rapporto è risolto.

(10) I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, escluso il congedo ordinario, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

(11) La nomina si intende confermata qualora nessun provvedimento sia stato adottato entro tre mesi dal termine del periodo di prova ».

Titolo VII

NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO, DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 60.
Doveri del dipendente

(1) Il dipendente provinciale è al servizio della collettività. Egli deve adempiere i suoi compiti con imparzialità e giustizia, nel pieno rispetto delle leggi vigenti ed avere presente il pubblico bene nell'espletamento della sua attività.

Art. 61.
Residenza

(1) Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Egli ha l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione della residenza e domicilio prescelti, nonchè di ogni eventuale cambiamento degli stessi. »

Art. 62.
Note di demerito e sanzioni disciplinari

(1) Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e delle classi di stipendio in corso di maturazione, né dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale di livello retributivo superiore, nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

(2) Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, il responsabile dell'ufficio ove il dipendente presta la propria opera ha l'obbligo di presentare al consiglio per l'organizzazione ed il personale apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

(3) Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

(4) Il comitato per l'organizzazione ed il personale può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma, sentito, ove occorra, il superiore che ha compilato il rapporto di servizio e l'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia.

Art. 63.
Abolizione dei rapporti informativi

(1) Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi.

(2) Restano salve le relazioni previste al termine del periodo di prova per la conferma in ruolo, nonchè i rapporti informativi ed i giudizi complessivi relativi al personale che ai sensi dell'art. 93 della presente legge ha titolo per accedere all'ottava qualifica funzionale mediante scrutinio per merito comparativo.

Art. 64.
Procedimento per l'irrogazione della censura

(1) La censura è inflitta dal direttore dell'ufficio cui il dipendente è addetto, per il direttore dell'ufficio dal direttore di ripartizione, per il direttore di ripartizione dell'assessore competente, sentito il direttore generale e per il direttore generale dal presidente della giunta provinciale.

(2) La punizione della multa prevista dall'art. 65 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è inflitta dal coordinatore di cui all'art. 10 della legge provinciale del 24 marzo 1977, n. 11, al quale il dipendente risulta addetto.

(3) Per il personale amministrativo in servizio presso le istituzioni scolastiche le sanzioni di cui ai precedenti commi sono adottate dai rispettivi capi d'istituto.

(4) Il superiore competente, ai sensi dei precedenti commi ad infliggere la sanzione, contesta l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'art. 78 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, assegnando al dipendente un termine di dieci giorni per presentare per iscritto, le proprie giustificazioni.

(5) La sanzione deve essere motivata e comunicata al dipendente per iscritto.

(6) Copia della comunicazione è immediatamente rimessa all'ufficio del personale.

(7) Contro i provvedimenti con cui viene inflitta la censura o la multa è ammesso ricorso gerarchico.

(8) L'art. 63 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è abrogato.

Art. 65.
Accertamenti nel procedimento disciplinare

(1) Il capo del servizio che a norma del precedente art. 64 è competente ad irrogare la censura o la multa, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti al competente ufficio del personale.

(2) Il direttore dell'ufficio del personale che riceve gli atti di cui al precedente comma o che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa, svolge gli opportuni accertamenti, anche tramite i competenti capi servizio e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione delle censura, rimette gli atti al competente capo del servizio; negli altri casi contesta subito gli addebiti, invitando il dipendente a presentare le giustificazioni.

(3) L'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 80 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sono abrogati.

Art. 66.
Assistenza nel procedimento disciplinare

(1) Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da persona di sua fiducia in tutte le fasi del procedimento.

Art. 67.
Dispensa dal servizio per scarso rendimento

(1) Il dipendente che abbia dato prova di persistente insufficiente rendimento od incapacità può essere dispensato dal servizio.

(2) E' considerato di persistente insufficiente rendimento il dipendente che entro un quinquennio abbia riportato più di una nota di demerito o che riporti una nota di demerito in due anni consecutivi.

(3) In tale caso il consiglio per l'organizzazione ed il personale, dopo aver sentito l'interessato che ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da persona di sua fiducia, può proporre alla giunta provinciale la dispensa dal servizio.

(4) E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

(5) L'art. 121 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e l'art. 13 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35, sono abrogati.

Titolo VIII

DIRITTI E DOVERI SINDACALI

Art. 68.
Libertà e rappresentatività sindacale

(1) E' garantito a tutti i dipendenti provinciali il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

(2) L'amministrazione si consulta periodicamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i dipendenti provinciali su questioni connesse col rapporto di lavoro e le condizioni di lavoro dei dipendenti provinciali.

(3) Le organizzazioni sindacali collaborano, in armonia con i loro compiti quali rappresentanti del personale e con l'osservanza delle competenze dell'amministrazione, all'efficienza dell'amministrazione che è al servizio del cittadino.

Art. 69.
Assemblee sindacali

(1) I dipendenti provinciali hanno diritto di riunirsi anche nei luoghi dove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo nel limite di 10 ore annue.

(2) Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

(3) Qualora la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni.

(4) E' comunque riconosciuto anche al personale docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro nei limiti annui di cui al primo comma. Qualora ciò comportasse la sospensione di lezioni, deve essere dato congruo preavviso alle famiglie degli alunni ed ai datori di lavoro degli apprendisti frequentanti le scuole professionali.

(5) Il diritto di cui al precedente comma è riconosciuto anche al personale amministrativo delle scuole, ove ciò non comporti interruzioni delle lezioni, vi sia disponibilità di locale e sia comunque garantito il servizio.

(6) Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea secondo i criteri sovraindicati saranno stabiliti con decreto del presidente della giunta provinciale, sentite le rappresentanze sindacali dei dipendenti provinciali.

Art. 70

Dirigenti sindacali

(1) Sono dirigenti sindacali i dipendenti provinciali membri degli organi direttivi delle rappresentanze sindacali del personale provinciale.

(2) Per il libero esercizio del loro mandato essi:

a) non sono soggetti, quando svolgono attività sindacale, alla dipendenza funzionale;

b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici connessi con la qualifica rivestita;

c) non possono essere trasferiti ad altra sede o comandati ad altri enti senza il loro preventivo consenso.

Art. 70.

Aspettativa sindacale

(1) I componenti delle rappresentanze sindacali di cui al precedente articolo sono, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

(2) Il numero dei dipendenti aventi diritto all'aspettativa non può superare quello di un'unità per ogni duemila dipendenti in servizio o frazione superiore a mille dipendenti.

(3) Alla ripartizione del contingente delle aspettative tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività, determinato dalle adesioni di dipendenti provinciali, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il presidente della giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.

(4) Al personale in aspettativa ai sensi dei precedenti commi sono corrisposti tutti gli assegni previsti dalle vigenti disposizioni, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario, missioni o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

(5) Dagli assegni predetti sono detratti in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escuse le indennità per rimborso spese.

(6) I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

(7) L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

(8) I dipendenti provinciali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. I periodi di aspettativa, di cui al presente comma, sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini della pensione e dell'assistenza di malattia, semprechè non siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

Art. 72.

Permessi sindacali

(1) I dirigenti sindacali di cui al precedente art. 70 hanno diritto, su richiesta delle rispettive organizzazioni, a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato e la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi.

(2) I permessi retribuiti sono concessi fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

(3) Le assenze dal servizio per permessi del singolo componente non possono comunque superare il monte di 300 ore lavorative annue.

(4) Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta provinciale, sentite le rappresentanze sindacali del personale.

Art. 73.

Affissioni

(1) Nelle sedi centrali e periferiche dell'amministrazione è concesso alle organizzazioni sindacali del personale l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di notiziari, circolari ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di interesse sindacale e del lavoro.

(2) L'affissione al di fuori degli spazi di cui al precedente comma è vietata.

Art. 74.

Locali delle rappresentanze sindacali

(1) Alle organizzazioni sindacali con almeno 500 iscritti tra i dipendenti provinciali, la provincia assicura la disponibilità di un idoneo locale nel capoluogo, da adibire ad ufficio sindacale.

Art. 75.

Ritenute per contributi sindacali

(1) I contributi sindacali dei dipendenti dell'amministrazione provinciale, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura dell'amministrazione stessa su delega del dipendente e versati alle organizzazioni sindacali interessate. La delega può essere revocata con preavviso di trenta giorni, previa comunicazione scritta all'organizzazione sindacale interessata.

(2) In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purchè comunichi per iscritto la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

Art. 76.

Trattenute per scioperi brevi

(1) Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

(2) Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

Titolo IX

NORME IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E LAVORO A TEMPO DEFINITO

Art. 77.

Congedo ordinario

(1) Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi per il personale con orario di servizio scaglionato su sei giorni settimanali ed in ventisei giorni lavorativi per il personale con orario di servizio scaglionato su cinque giorni settimanali, da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di tre soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Tali misure sono comprensive delle due giornate di congedo ordinario di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16.

(2) Il personale insegnante ed assistente delle scuole e scuole materne e della formazione professionale deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa. Il personale amministrativo addetto all'istruzione pubblica ed alla formazione professionale fruisce di regola del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività didattica, salvo che le esigenze di servizio consentano il godimento anche in altro periodo dell'anno.

(3) La giunta provinciale, sentito il parere del consiglio per l'organizzazione ed il personale, può stabilire all'inizio dell'anno solare fino a due giornate di congedo ordinario da usufruirsi da tutto o determinate categorie di personale provinciale al fine di regolamentare chiusure di uffici o sospensione di servizi in giorni non festivi. Agli stessi fini, previo parere conforme espresso con la maggioranza di 2/3 dal consiglio per l'organizzazione ed il personale, possono essere utilizzate anche fino a due delle giornate di riposo di cui all'art. 1 della legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16.

Art. 78.

Congedo straordinario

(1) Il dipendente provinciale ha diritto a congedo straordinario retribuito nei seguenti casi, documentandone la relativa causale:

a) per matrimonio: giorni quindici consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;

b) per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 km dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche nella giornata immediatamente precedente e seguente. Comunque in nessun caso si possono superare i venti giorni all'anno;

c) per donazione di sangue: il giorno del prelievo;

d) per cure: fino a un mese per mutilati, invalidi civili del lavoro, di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con successiva dimostrazione delle avvenute terapie, a pena di revoca del congedo concesso;

e) per decesso di parenti od affini fino a cinque giorni;

f) per altri gravi motivi non già previsti nel presente articolo e nei successivi articoli 79 e 80 fino a cinque giorni all'anno;

g) per gravidanza e puerperio e per astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino: nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204; per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui ai sensi delle norme richiamate è prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro, la dipendente ha diritto a tutti gli assegni;

h) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia e per cure ai figli gravemente handicappati: fino ad un mese nell'arco del triennio;

i) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di un minore: fino a tre mesi, allorchè il minore all'atto dell'affiliamento, non abbia compiuto sei anni di età;

j) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti.

(2) I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di astensione facoltativa di cui alla precedente lettera *g*) e di richiamo alle armi e per obblighi di leva di cui alla precedente lettera *j*).

(3) Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale non di ruolo, limitatamente alla durata del rapporto di servizio.

(4) Gli articoli 97, 98, 99 e 100 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 79.

Congedo straordinario non retribuito

(1) Il dipendente provinciale può essere collocato in congedo straordinario non retribuito fino ad un anno per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio.

(2) Il congedo straordinario di cui al primo comma riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è computato ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

(3) Il dipendente che aspira ad ottenere il congedo di cui sopra deve presentare motivata domanda tramite l'ufficio di appartenenza all'ufficio personale corredata dal parere del dirigente di servizio cui è addetto. Sulla domanda decide entro trenta giorni l'assessore al personale. La richiesta può essere respinta od accolta anche solo in parte per motivi di servizio.

(4) La mancata decisione entro trenta giorni comporta l'accettazione della richiesta.

(5) Due o più periodi di assenza per congedo straordinario non retribuito si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al primo comma quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi.

(6) L'art. 110 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nonchè l'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 80.

Assenza per malattia

(1) In caso di malattia, come in ogni caso di grave impedimento, il dipendente provinciale deve darne immediata comunicazione al proprio ufficio, indicando i motivi e l'eventuale variazione di recapito. Se l'assenza è dovuta a malattia e si protrae oltre due giorni, il dipendente deve far pervenire al proprio ufficio, entro il terzo giorno di assenza, un certificato del medico curante attestante la prevedibile durata della malattia.

(2) L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. I criteri generali di effettuazione dei controlli sono stabiliti dalla giunta provinciale, sentito il consiglio per l'organizzazione ed il personale.

(3) Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

(4) Il dipendente provinciale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al trattamento economico nella seguente misura:

per i primi 14 mesi: intero;

per i successivi 7 mesi: ridotto al 50 per cento, conservando integralmente le aggiunte di famiglia.

(5) Il periodo di assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

(6) Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i due mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

(7) Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.

(8) Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale non di ruolo, limitatamente alla durata del rapporto di servizio.

(9) L'art. 106 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato dall'art. 40 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nonchè l'art. 108 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 81.

Cumulo di assenze

(1) La durata complessiva di più periodi di assenza per malattia e per congedo straordinario non retribuito non può superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio.

(2) Per motivi di particolare gravità al dipendente assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma precedente o quello di cui al quarto comma del precedente art. 80, può essere concesso, in base a motivata richiesta, con le modalità previste dal precedente art. 79, terzo comma, un ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a 6 mesi. Tale ulteriore periodo non è utile ai fini della corresponsione del trattamento economico, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

(3) L'art. 111 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è abrogato.

Art. 82.

Dispensa dal servizio per inabilità ed infermità

(1) I dipendenti divenuti inabili per motivi di salute, nonchè i dipendenti che, scaduto il periodo massimo di assenza per malattia, risultino non idonei per infermità a riprendere servizio, sono dispensati dal servizio, ove non sia possibile nei limiti degli organici utilizzarli, su domanda, in altri compiti attinenti alla qualifica.

(2) La dispensa ha luogo previo accertamento delle condizioni di salute mediante visita medica collegiale.

Art. 83.

Aspettativa per mandato politico

(1) All'art. 2 della legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:

« (1) L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato di sindaco od assessore comunale non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza a 18 ore settimanali. L'autorizzazione di assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato di consigliere comunale è dato di volta in volta per il tempo necessario per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, nonché alle sedute delle commissioni istituite dal consiglio comunale.

(2) L'autorizzazione nei limiti di cui al precedente comma è concessa dal direttore preposto all'ufficio di appartenenza, secondo criteri da determinarsi dalla giunta provinciale ».

Art. 84.

Rapporti di lavoro a tempo definito

(1) Per specifici settori di attività e categorie di personale e nei limiti ed alle condizioni da determinarsi con regolamento di esecuzione alla presente legge, in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, la giunta provinciale è autorizzata a determinare i posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali.

(2) Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salvo la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.

(3) Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego o lavoro, nonché l'esercizio della libera professione o di attività commerciale.

(4) Al personale in servizio è consentito di optare, nel limite dei posti di cui sopra e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito.

(5) Il personale di cui ai commi precedenti, previa autorizzazione della giunta provinciale e compatibilmente con le esigenze di servizio, può optare per un rapporto d'impiego a tempo pieno che in tale caso deve protrarsi per almeno un anno.

(6) I periodi di servizio prestato a tempo definito sono computati per intero ai fini sia del raggiungimento dei limiti prescritti per il diritto a pensione sia della determinazione del servizio utile per tutti i trattamenti previdenziali previsti dalla vigente normativa provinciale, inclusa l'indennità di buona uscita, di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e all'art. 54 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

(7) La suddetta indennità di buona uscita è determinata in relazione all'ultima retribuzione pensionabile spettante a parità di servizio ad orario completo proporzionalmente ridotta per gli anni di servizio a tempo definito in rapporto all'orario effettivamente prestato.

(8) Il personale di cui ai commi precedenti ha la facoltà di integrare a suo totale carico il contributo complessivo di pensione previsto dalla normativa vigente in materia in rapporto alla retribuzione pensionabile spettante per il medesimo rapporto d'impiego ad orario completo.

(9) In caso di necessità funzionale si potrà provvedere mediante assunzione di personale supplente ai sensi delle relative norme in vigore al completamento dell'orario nella misura di riduzione concessa al personale ad orario determinato.

Titolo X

NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 85.

Integrazione pensione a personale dirigente e coordinatore

(1) Il personale, al quale per effetto delle disposizioni della presente legge viene attribuita l'indennità di dirigenza o di coordinamento di cui ai precedenti articoli 47 e 48, la provincia corrisponderà all'atto della cessazione dal servizio, un'integrazione del relativo trattamento di quiescenza, incluso quello previsto dagli articoli 47 e 48 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, da computarsi, in relazione alla medesima aliquota di pensione maturata, sulla base dell'ultima retribuzione pensionabile, maggiorata di un cinque per cento dell'indennità di dirigenza o di coordinamento percepita per ogni anno di servizio prestato con funzioni di dirigente o coordinatore.

(2) L'integrazione prevista dal primo comma spetta al personale interessato ed ai suoi superstiti, nella stessa misura percentuale dei trattamenti di riversibilità a cui questi abbiano diritto, il quale sia cessato dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per infermità fisica o per decesso o per dimissioni volontarie, sempreché in quest'ultimo caso il servizio prestato presso la provincia o presso gli enti di provenienza, se trasferito alla provincia medesima per effetto di leggi statali o provinciali, abbia maturato il diritto a pensione.

Art. 86.

Integrazione indennità buonuscita

(1) L'integrazione prevista dall'art. 12 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, spetta anche per il servizio prestato dal relativo personale alle dipendenze dello Stato che abbia dato diritto alla liquidazione dell'indennità per fine rapporto di servizio di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 87.

Acconto su trattamento previdenziale provinciale

(1) La provincia può corrispondere un acconto sui trattamenti previdenziali previsti dagli articoli 47 e 48 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, fino ad una misura pari al 90 per cento dei trattamenti medesimi.

Art. 88.

Norme per il personale ex E.N.A.L.C.

(1) Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11, il servizio prestato presso il soppresso E.N.A.L.C. è riconosciuto ai fini della progressione economica e di carriera per intero nella sua effettiva durata se prestato con mansioni attinenti alla qualifica di inquadramento nei ruoli provinciali, il restante servizio prestato con mansioni proprie delle qualifiche inferiori a quella di inquadramento viene valutato secondo quanto previsto all'art. 7 della legge provinciale del 17 maggio 1976, n. 11.

(2) Il riconoscimento di cui al primo comma opera in misura proporzionale all'orario prestato qualora il medesimo sia stato inferiore a quello d'obbligo.

(3) Al personale di cui al primo comma spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la provincia, incluso quello di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla provincia ed all'ente di provenienza, purchè ricongiungibili ai sensi della vigente normativa.

(4) Parimenti è considerato utile ai fini della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalle vigenti disposizioni legislative provinciali il servizio reso dal personale interessato presso l'ente di provenienza e riconosciuto, ai fini previdenziali, all'atto del trasferimento nei ruoli provinciali, fatta salva la facoltà dell'amministrazione provinciale di recuperare comunque le relative indennità di anzianità maturate per il servizio medesimo.

Art. 89.

Esodo personale femminile

(1) Al personale femminile assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 90.

Aspettativa per personale femminile con prole

(1) Il personale femminile o i vedovi con prole a carico, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive variazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.

(2) L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio prescritti per il diritto a pensione C.P.D.E.L.

(3) Il periodo trascorso nell'aspettativa predetta non è utile ai fini sia della progressione giuridica ed economica di carriera, sia dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computato ai fini del relativo trattamento di pensione.

(4) Durante l'aspettativa di cui ai commi precedenti, gli oneri di pensione e di assistenza, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto, del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione provinciale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

(5) L'aspettativa di cui al presente articolo riduce nella misura usufruita il periodo di aspettativa previsto dagli articoli 53 e 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche, nonchè dall'art. 19 della legge provinciale del 12 febbraio 1976, n. 7.

Art. 91.

Estensione benefici previdenziali al personale scuole materne

(1) Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la provincia, incluso quello di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla provincia medesima ed ai rispettivi enti di provenienza riconosciuti utili ai sensi dell'art. 78 della legge provnciale 17 agosto 1976, n. 36.

Titolo XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 92.

Conservazione delle attribuzioni

(1) Fino a quando non sarà provveduto all'identificazione dei profili professionali, ai sensi del precedente art. 38 e salvo quanto disposto dalla presente legge, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.

Art. 93.

Passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale

(1) Il personale provinciale compreso quello della formazione professionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e inquadrato nella settima qualifica funzionale, consegue il passaggio all'ottava qualifica funzionale di cui all'art. 43 della presente legge nell'ambito del ruolo di appartenenza mediante scrutinio per merito comparativo, anche in soprannumero alle dotazioni organiche, Gli scrutini si effettuano con le decorrenze e modalità previste dalle norme in vigore.

(2) In corrispondenza delle posizioni soprannumerarie eventualmente risultanti per effetto del precedente comma sono resi indisponibili altrettanti posti nella corrispondente qualifica del settimo livello.

(3) Il presente articolo non si applica al personale delle scuole materne inquadrato nella settima qualifica funzionale.

Art. 94.

Espletamento dei concorsi
Scrutini di promozione e concorsi interni

(1) I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse dalle disposizioni contenute nella presente legge per il personale in servizio alla data del 1° luglio 1979.

(2) Sono fatti salvi gli scrutini per le promozioni decorrenti con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti disponibili fino all'entrata in vigore della presente legge.

(3) I concorsi interni per passaggi di carriera, già indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine.

Art. 95.

Anticipazione maturazione prima classe di stipendio

(1) Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità richiesta per la maturazione della prima classe di stipendio nella qualifica funzionale di inquadramento, di cui al secondo comma del precedente art. 42, è ridotta di un anno.

(2) La norma di cui al precedente comma si applica in sede di nomina in ruolo anche al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 96.

Abbreviazione anzianità al personale già appartenente alla carriera direttiva ed ausiliaria

(1) Ai dipendenti già appartenenti alla carriera direttiva, compresi quelli di cui al precedente art. 51, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta agli effetti della progressione economica nella corrispondente qualifica funzionale o qualifica ad esaurimento un'anzianità convenzionale di due anni in aggiunta a quella riconosciuta in sede di inquadramento nelle nuove qualifiche.

(2) Ai dipendenti già appartenenti alla carriera ausiliaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi del precedente art. 37 sono inquadrati nella prima, seconda e terza qualifica funzionale, è riconosciuta agli effetti della progressione economica nel livello retributivo un'anzianità convenzionale di anni due in aggiunta a quella riconosciuta in sede di inquadramento nelle nuove qualifiche.

(3) Nei confronti dei dipendenti di cui ai precedenti due commi si procede prima alla determinazione del nuovo stipendio spettante in conformità a quanto previsto nei precedenti articoli 40 e 51 e successivamente all'attribuzione dell'anzianità convenzionale ai sensi dei precedenti commi.

Art. 97.

Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico

(1) Gli uffici provinciali che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli sulla base dei dati in possesso dell'ufficio personale e degli uffici che liquidano gli stipendi o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Art. 98.

Riconoscimento servizi

(1) Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, il termine per la presentazione di domande di riconoscimento servizi ai sensi degli articoli 15 e 16 della citata legge provinciale e successive modifiche, è riaperto per un periodo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(2) Al personale provinciale in servizio di ruolo presso l'amministrazione provinciale alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, il servizio non di ruolo precedentemente prestato con mansioni corrispondenti od analoghe presso l'amministrazione provinciale è riconosciuto per intero agli effetti della progressione nel livello retributivo della qualifica funzionale di inquadramento.

Art. 99.

(1) Gli assistenti sanitari non di ruolo, in servizio in provincia di Bolzano presso i consultori della soppressa Opera nazionale per maternità e infanzia, trasferiti ai sensi dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'art. 17 della legge provinciale 26 luglio 1978, n. 45, alla provincia autonoma di Bolzano, con effetto 1° gennaio 1976, sono inquadrati nella sesta qualifica funzionale del ruolo speciale del servizio di medicina preventiva materna e infantile, previo superamento, davanti ad apposita commissione da nominarsi dalla giunta provinciale, di un concorso interno secondo criteri che saranno fissati con deliberazione della giunta medesima.

(2) Al medesimo personale è conservata, con riferimento alla data da cui ha effetto l'inquadramento l'anzianità di servizio non di ruolo nella misura riconosciuta dall'ente di provenienza, nonchè il servizio prestato dal 1° gennaio 1976 in qualità di personale non di ruolo ai fini della progressione economica secondo l'ordinamento provinciale.

(3) Per il personale di cui al presente articolo è prorogato a tutti gli effetti il rapporto di servizio non di ruolo in atto fino al completo espletamento del suddetto concorso interno.

Art. 100.

Rinvio

(1) Per quanto non regolato da norme provinciali in materia di rapporto d'impiego e stato giuridico dei dipendenti provinciali, si applicano, se compatibili e con i necessari adattamenti, le disposizioni vigenti in materia per dipendenti civili dello Stato.

Art. 101.

Abrogazione indennità e norme incompatibili

(1) Con effetto dalla data di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:

gli emolumenti a titolo di acconto di cui alla legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9;

l'indennità di specializzazione di cui agli articoli 13 e 19 della legge provinciale 8 agosto 1978, n. 34.

(2) Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con la presente legge.

Art. 102.

(1) Fino alla ristrutturazione degli organi provinciali, i dipendenti provinciali distaccati all'ufficio organizzazione ai sensi del settimo comma dell'art. 11, della presente legge, possono essere sostituiti presso gli uffici di appartenenza mendiante assunzioni provvisorie ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia.

Art. 103.

Direzioni generali e ripartizioni

(1) In attesa che con apposita legge vengano ordinate le strutture organizzative al livello di direzione generale e di ripartizione, le attività di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della presente legge sono svolte dalle strutture organizzative previste dall'ordinamento precedente.

Art. 104.

Consiglio per l'organizzazione e il personale

(1) Fino a quando non sia provveduto alla nomina del consiglio per l'organizzazione ed il personale di cui all'art. 16 della presente legge rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 56 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche, e dell'art. 13 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2.

(2) Con la nomina del consiglio per l'organizzazione e il personale di cui al precedente comma sono soppressi i consigli di amministrazione di cui alle leggi provinciali vigenti.

(3) Fino a quando non si sia provveduto alla nomina del consiglio per l'organizzazione ed il personale di cui all'art. 16 della presente legge, le attribuzioni attribuite al consiglio stesso dall'art. 17, nonchè dall'art. 108 della presente legge sono esercitate dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 56 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche.

Art. 105.

Direttori generali ed ispettori generali

(1) In prima attuazione della presente legge le funzioni di direttore generale della segreteria della giunta provinciale, della ragioneria generale e della direzione generale di servizi agrari e forestali e le funzioni di direttore delle ripartizioni, con esclusione delle ripartizioni poste alle dipendenze di una direzione generale, sono affidate ai dipendenti provinciali appartenenti alle qualifiche di direttore generale e ispettore generale già preposti alle corrispondenti strutture secondo l'ordinamento precedente.

(2) Fino a nuova regolamentazione delle strutture organizzative a livello di direzione generale e ripartizione, i dipendenti provinciali appartenenti alle qualifiche di ispettore generale ed equiparate preposti alle strutture organizzative istituite con legge ed indicate all'allegato *B*, nonchè il vice-segretario della giunta provinciale esercitano le funzioni loro demandate dalla legislazione vigente e, in quanto compatibili, le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 30 della presente legge.

(3) In deroga a quanto stabilito all'art. 8 della presente legge, e fino a nuova regolamentazione, sono poste alle dipendenze delle strutture organizzative di cui al secondo e terzo comma precedente gli uffici indicati all'allegato *B*.

(4) Ai dipendenti provinciali che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di ispettore generale e equiparate e non siano preposti ad una ripartizione di cui al primo comma o ad una struttura organizzativa di cui al secondo e terzo comma, possono essere affidati, con decreto dell'assessore al personale, su conforme deliberazione della giunta provinciale, la direzione di un ufficio o l'incarico di coordinamento delle attività di due o più uffici nell'ambito della ripartizione o delle strutture organizzative di cui al secondo e terzo comma alle quali sono addetti.

(5) I dipendenti provinciali di cui ai commi precedenti hanno la facoltà di continuare ad usare la precedente qualifica.

(6) L'ufficio personale della provincia, istituto con legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, assume la denominazione di Ispettorato al personale.

(7) Il direttore generale preposto alla ragioneria generale svolge le funzioni previste dalla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

(8) Il direttore generale dei servizi agrari e forestali svolge le funzioni di coordinamento previste dall'art. 3 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

(9) I direttori generali di cui ai precedenti commi 7 e 8 coadiuvano il direttore generale di cui all'art. 29 nell'espletamento delle funzioni di sua competenza e lo sostituiscono nei casi di assenza o impedimento, limitatamente ai compiti di cui al terzo comma del citato art. 29.

(10) Fino a nuova regolamentazione delle strutture organizzative a livello di direttore generale e di ripartizione i posti di dirigente di cui al primo e secondo comma del presente articolo che si rendono definitivamente vacanti sono coperti con dirigenti di pari funzioni da nominarsi secondo le modalità previste dall'art. 25 rispettivamente dall'art. 28 della presente legge. Ad essi spetta la corrispondente indennità di dirigenza di cui all'art. 47 della presente legge. I relativi incarichi scadono con la prima successiva scadenza quadriennale prevista per i direttori di ufficio.

(11) Per settori d'attività omogenei nell'ambito delle direzioni generali e delle ripartizioni di cui al primo comma o delle strutture organizzative di cui al secondo e terzo comma, e fino a nuova regolamentazione delle strutture organizzative a livello di direzione generale e ripartizione, il rispettivo dirigente può delgare, previa autorizzazione della giunta provinciale, sentiti l'assessore o gli assessori competenti, il coordinamento del settore d'attività ad uno dei direttori di ufficio nominati all'interno di detto settore. Il settore d'attività omogeneo deve comprendere almento due uffici.

Art. 106.

Ruolo ad esaurimento per i direttori d'ufficio

(1) I direttori di prima classe delle scuole professionali ed agrarie, di ruolo all'entrata in vigore della presente legge, nonché il direttore dell'ufficio statistica nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale del 20 giugno 1980, n. 23, sono collocati nel ruolo ad esaurimento per i direttori d'ufficio. A detto personale spetta a partire dalla data di nomina dei direttori d'ufficio di cui agli articoli 25 e 108 della presente legge, l'indennità per i direttori d'ufficio prevista dall'art. 47 della presente legge per tutto il tempo nel quale svolgono queste funzioni.

Art. 107.

Nomina dei direttori d'ufficio

(1) In prima applicazione della presente legge i periodi di effettivo servizio richiesti dall'art. 24, lettera *c*), per l'accesso alla funzione di direttore d'ufficio, sono ridotti a diciotto mesi per gli appartenenti alla settima qualifica funzionale o corrispondente ex qualifica di appartenenza rispettivamente a quattro anni per gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale o corrispondente ex qualifica di appartenenza.

Art. 108.

Prima nomina dei dirigenti

(1) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene pubblicato, con deliberazione della giunta provinciale, l'elenco dei posti dirigenziali da coprire nel successivo quadriennio.

(2) In prima applicazione della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 25 i dirigenti sono nominati dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore o degli assessori competenti, sentito il consiglio per l'organizzazione ed il personale.

Art. 109.

Ricostruzione carriera personale in aspettativa per mandato politico

(1) Le qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 51 e 106 della presente legge trovano applicazione anche ai fini della ricostruzione di carriera e relativo inquadramento in soprannumero previsti dall'art. 3 della legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, per il personale ivi contemplato.

Art. 110.

Personale addetto alla formazione professionale

(1) Al personale insegnante vincitore del concorso interno bandito ai sensi del secondo comma dell'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e successivamente inquadrato nel ruolo del personale addetto alla formazione professionale provinciale, gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento sono retrodatati al 1° ottobre 1976.

Art. 111.

(1) Al personale dell'IPAI spetta per il servizio di turno notturno un'indennità da stabilirsi con deliberazione della giunta provinciale entro i limiti massimi previsti per indennità similari del personale ospedaliero.

Art. 112.

(1) La giunta provinciale è autorizzata a rimborsare parzialmente o totalmente le spese telefoniche al personale provinciale che in base alle proprie funzioni è richiesta la reperibilità in ogni momento.

(2) Le singole funzioni che possono dar luogo al rimborso e le singole misure massime del rimborso saranno fissate con regolamento di esecuzione alla presente legge.

Art. 113.

(1) Il personale a suo tempo assunto e pagato a lista paga, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che di fatto svolga da almeno cinque anni mansioni impiegatizie proprie della carriera esecutiva, può partecipare ai concorsi pubblici che saranno banditi per la qualifica di coadiutore, compreso quello previsto dal precedente art. 57, purchè in possesso dei prescritti requisiti ed in esenzione dai limiti di età.

(2) In sede di eventuale nomina in ruolo in prova, il servizio in precedenza prestato con le suddette mansioni è riconosciuto nella misura massima di anni quattro ai fini dell'ulteriore progressione nel relativo livello retributivo.

Art. 114.

(1) Con decorrenza 1° luglio 1979 il quarto comma dell'articolo 70 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è abrogato.

(2) Con decorrenza 1° luglio 1979 il primo comma dell'articolo 70 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Al personale assunto definitivamente in ruolo ai sensi dell'art. 66 vengono riconosciuti, agli effetti dello sviluppo della carriera. sei anni del servizio prestato alle dipendenze dello Stato, nonchè il servizio maturato alle dipendenze dello Stato nel parametro 443 ».

Art. 115.

Modifica stipendi iniziali

(1) Fermo restando l'inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 37 della presente legge, a decorrere dalla data di applicazione dei nuovi stipendi iniziali previsti dal rinnovo contrattuale per il periodo 1979-81 relativo al personale docente e non docente della scuola primaria e secondaria statale, gli stipendi iniziali annui lordi del personale provinciale di cui al primo comma del precedente art. 42, sono sostituiti dai seguenti:

primo livello	L. 2.413.800
secondo livello	» 2.682.000
terzo livello	» 3.060.000
quarto livello	» 3.600.000
quinto livello	» 3.960.000
sesto livello	» 4.500.000
settimo livello	» 5.400.000
ottavo livello	» 6.300.000

Art. 116.

Norma finale

(1) In tutti i casi in cui la presente legge, in sede di inquadramento nelle qualifiche funzionali, assicura al personale in servizio un trattamento economico di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento, la determinazione dello stesso va operata tenendo conto dell'indennità di cui all'art. 45.

Titolo XII

NORME FINANZIARIE

Art. 117.

Norme finanziarie

(1) La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, in considerazione dell'acconto concesso al personale con legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9, è valutata in complessive lire 11.250 milioni, di cui lire 2.250 milioni per arretrati relativi all'anno 1979, lire 4.500 milioni per arretrati relativi all'anno 1980 e lire 4.500 milioni per la competenza propria dell'anno 1981.

(2) Alla copertura dell'onere di lire 11.250 milioni, indicato al comma precedente, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede come segue:

per lire 4.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti ligislativi in corso, iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

per lire 6.750 milioni, mediante utilizzo di un'ulteriore quota, di pari importo, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1980, nel quale sono confluite le economie di precedenti bilanci a fronte di accantonamenti sugli appositi fondi globali per l'ordinamento degli uffici e del personale.

(3) Alla copertura dell'onere a carico degli esercizi successivi, valutato in lire 4.500 milioni all'anno, si provvede con le disponibilità previste dal bilancio pluriennale della provincia.

(4) Gli stanziamenti di bilancio autorizzati dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981 sono iscritti per lire 10.000 milioni in aumento sul cap. 12100 e per lire 1.250 milioni in aumento sul cap. 102100 dello stato di previsione della spesa, concernente il fondo di riserva per spese obbligatorie. Da quest'ultimo capitolo saranno prelevati, con la procedura indicata all'art. 18 della legge provinciale di contabilità, gli importi occorrenti in relazione al fabbisogno accertato sui singoli capitoli di spesa.

Art. 118.

Variazioni al bilancio

(1) Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio precedente . . . L. 6.750.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In aumento:

Cap. 12100. — Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali

competenza	L. 10.000.000.000
cassa	» 10.000.000.000

Cap. 102100. — Fondo di riserva per **spese** obbligatorie (art. 18 della legge provinciale di contabilità)

competenza	L.	1.250.000.000
cassa	»	1.250.000.000

In diminuzione:

Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)

competenza	»	4.500.000.000
cassa	»	4.500.000.000

Cap. 102110. — Fondo di riserva di cassa (art. 21 della legge provinciale di contabilità) » 6.750.000.000

(2) Le variazioni alle previsioni di competenza per l'anno finanziario 1981, indicate al comma precedente, si intendono contestualmente introdotte nel bilancio pluriennale 1981-83.

(3) Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83, la previsione indicata alla sezione 1, settore 2, lettera *a*) 1, per il biennio 1982-83, è aumentata di lire 9.000 milioni e la previsione indicata per lo stesso periodo alla lettera *b*) 1 è ridotta di pari importo.

Art. 119.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 maggio 1981

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: MAROTTA

(Omissis).

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1981, n. 12.

Modifiche alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sul nuovo ordinamento degli uffici e del personale della provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32, *del 27 giugno* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli modificati, sostituiti o soppressi con la presente legge si riferiscono alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, concernente il nuovo ordinamento degli uffici e del personale della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2.

Alla lettera *o*) dell'art. 3 la parola «coattivi» è sostituita dalle parole «facoltativi ed obbligatori».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«(3) I provvedimenti adottati dagli assessori in forza della delega di cui all'art. 3, secondo comma, della presente legge che ai sensi del precedente art. 6, secondo comma, vanno comunicati alla giunta provinciale divengono definitivi dopo venti giorni dalla data della comunicazione stessa; entro lo stesso termine la giunta provinciale ha il potere di annullare, revocare o riformare detti provvedimenti».

Art. 4.

Il quinto comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«(5) Gli uffici scolastici provinciali istituiti con legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono equiparati alla ripartizione ai fini dello stato giuridico e del trattamento economico del relativo personale».

Art. 5.

La prima proposizione del secondo comma dell'art. 12 è sostituita dalla seguente:

«In relazione agli adempimenti di cui sopra, la giunta provinciale è autorizzata ad istituire corsi in proprio o a stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con università, istituti specializzati o altri organismi pubblici e privati».

Il settimo comma dell'art. 12 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

«La partecipazione a corsi formativi con esito favorevole di esami finali o rilascio di attestato di profitto possono costituire elementi di valutazione per l'accesso a qualifiche funzionali superiori e incarichi dirigenziali».

Art. 6.

Al settimo comma dell'art. 16 sono aggiunte le parole «appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla sesta».

Art. 7.

Incarichi

(1) Gli incarichi ad esperti estranei all'amministrazione, previsti negli articoli 14, secondo comma, e 16, nono comma, sono conferiti dalla giunta provinciale sentito il consiglio per l'organizzazione ed il personale, in casi eccezionali e per esigenze speciali alle quali l'amministrazione non possa far fronte con le proprie strutture organizzative. Essi non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. E' escluso il cumulo di incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di reparti diversi.

(2) Con il provvedimento di conferimento dell'incarico o con successivo provvedimento è determinato il compenso da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro. Il compenso, salva la possibilità di anticipazione di spese, è corrisposto al termine dell'incarico o alla consegna del lavoro eseguito.

Art. 8.

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

«(1) All'inizio di ogni anno, la giunta provinciale nomina per ciascun dirigente e su proposta dello stesso un sostituto per i casi di sua assenza dal servizio.

(2) Le sostituzioni dei dirigenti per assenze inferiori a sessanta giorni non comportano alcuna modifica del trattamento economico degli interessati.

(3) Nel caso di sostituzione di durata superiore a sessanta giorni consecutivi, l'indennità prevista dall'art. 47 della presente legge è corrisposta dal sessantunesimo giorno in poi al sostituto. In tale caso il dirigente sostituito conserva la titolarità dell'incarico, senza percepire l'indennità di dirigenza.

(4) Qualora l'assenza del titolare si protragga per un periodo superiore ad un anno, si procede a nuova nomina con le modalità previste dall'art. 25 della presente legge.

(5) I sostituti del sovrintendente rispettivamente degli intendenti scolastici esercitano inoltre le funzioni previste dall'art. 3 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni».

Art. 9.

Al secondo comma dell'art. 45 è aggiunta la seguente proposizione: «Essa ha, inoltre, effetto sulla tredicesima mensilità e su ogni altro istituto collegato allo stipendio».

Il secondo comma dell'art. 50 è abrogato.

Art. 10.

La seconda proposizione del terzo comma dell'art. 55 è abrogata.

Art. 11.

L'art. 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

(1) Al personale, al quale viene attribuita l'indennità di dirigenza o di coordinamento di cui ai precedenti articoli 47 e 48, la provincia corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, un'integrazione del relativo trattamento di quiescenza

computata sul 5% dell'indennità di dirigenza o di coordinamento percepita per ogni anno di servizio prestato in qualità di dirigente o di coordinatore fino ad un massimo di anni venti e determinata sulla base della medesima aliquota spettante per il predetto trattamento di quiescenza ».

Art. 12.

Al terzo comma dell'art. 46 le parole « di cui al seguente art. 46 » sono sostituite dalle parole « di cui al seguente art. 47 ».

Al quarto comma dell'art. 51 la parola « prassi » è sostituita dalla parola « procedura ».

Al terzo, quarto e undicesimo comma dell'art. 105 le parole « e terzo » sono soppresse.

Art. 13.

L'art. 112 è sostituito dal seguente:

« (1) La giunta provinciale è autorizzata a rimborsare all'ispettore provinciale servizio antincendi ed ai geometri addetti agli uffici tecnici di zona per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, per i quali in base alle funzioni espletate è richiesta la reperibilità in ogni momento, il canone telefonico trimestrale fisso.

(2) Il rimborso di cui al precedente comma non può essere concesso complessivamente a più di 15 dipendenti ».

Art. 14.

L'art. 115 è sostituito dal seguente:

« (1) A decorrere dal 1° luglio 1981, gli stipendi iniziali annui lordi previsti al primo comma dell'art. 42 della presente legge sono sostituiti dai seguenti:

primo livello	L. 2.413.800
secondo livello	» 2.682.000
terzo livello	» 3.060.000
quarto livello	L. 3.500.000
quinto livello	» 3.860.000
sesto livello	» 4.400.000
settimo livello	» 5.300.000
ottavo livello	» 6.200.000

Art. 15.

Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, - ufficio 6. « Amministrazione personale insegnante provinciale » la seconda proposizione è sostituita dalla seguente: « Per quanto riguarda l'amministrazione del personale delle scuole materne di loro competenza l'ufficio dipende funzionalmente rispettivamente dal sovrintendente e dagli intendenti scolastici ».

Art. 16.

Il compito « Assistenza didattica, pedagogica e vigilanza », previsto nell'allegato *A* per l'ufficio sub n. 158, scuole materne e integrazione scolastica, viene stralciato.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 giugno 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(6189)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813190)